



Statuto UIL FPL 2014



18-21 ottobre 2014 Castellaneta Marina (TA)



PARTE I

DENOMINAZIONE E SOGGETTI ASSOCIATI – SEDE SCOPI RESPONSABILITA'

ART. 1 - Denominazione e soggetti associati

La Unione Italiana del Lavoro Federazione Poteri Locali, che negli atti ufficiali assume la sigla UIL FPL, è un'organizzazione sindacale democratica che, prescindendo dalle convinzioni politiche e religiose dei suoi aderenti, associa i lavoratori appartenenti a tutti i ruoli, profili e posizioni funzionali previsti nei settori:

- degli Enti Locali:
 - a) delle Regioni, degli enti ed aziende regionali, delle Provincie, Comuni, Comunità Montane, Consorzi Enti Locali, ex IPAB, C.C.I.A.A. e loro Associazioni, Enti Provinciali per il Turismo, Aziende di soggiorno, degli ex I.A.C.P. e Aziende per l'Edilizia Residenziale Pubblica, di Federcasa e dei Segretari Comunali e Provinciali;
 - b) degli Enti strumentali, delle Aziende speciali, dei Consorzi, delle SPA, delle Istituzioni, che gestiscono servizi già in gestione diretta degli Enti Locali,
 - c) che prestano la loro attività presso gli Enti sopraccitati in lavori socialmente Utili e in altre forme di lavoro emergenti.
- della Sanità: i lavoratori appartenenti a tutti i ruoli, profili e posizioni funzionali previsti nel settore sanitario, in possesso dei corrispettivi specifici requisiti culturali e professionali, operanti nel Servizio Sanitario Nazionale, nelle istituzioni socio- sanitarie pubbliche e private, negli Istituti Zooprofilattici, di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati nelle agenzie regionali per la prevenzione e protezione ambientale, nelle residenze sanitarie assistenziali, nei laboratori e centri medici privati, nelle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (ex IPAB) che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie, nonché nelle case di riposo a carattere assistenziale convenzionate e/o accreditate con il S.S.N., negli ospedali classificati.
- del Terzo Settore
Appartengono a questo settore tutti i lavoratori di ogni ruolo e profilo professionale operanti nelle Organizzazioni di volontariato sociale, nelle cooperative sociali, nelle associazioni di promozione sociale, nelle fondazioni sociali, nelle associazioni di volontariato, associazioni non governative, ONLUS e nelle associazioni del settore socio sanitario assistenziale-educativo e inserimento lavorativo.

La UIL FPL è una organizzazione non profit.

ART. 2 Denominazione e sede

La UIL FPL ha sede in Roma; aderisce in sede Nazionale, alla Unione Italiana del Lavoro (UIL), nonché, in sede internazionale, alla Confederazione Internazionale dei Sindacati Liberi (ICFTU), alla Confederazione Europea dei Sindacati (CES) ed al Sindacato Public Services International.

ART. 3 Autonomia della UIL FPL

La categoria usufruisce di piena autonomia entro i limiti delle disposizioni presenti nello Statuto confederale. La stessa è organizzata sul territorio nel modo più utile per garantire una presenza capillare negli enti di interesse, pur prevedendo, ai soli fini congressuali, le medesime articolazioni organizzative della Confederazione.

ART. 4 Scopi

La UIL FPL si prefigge la tutela giuridica, professionale, economica, normativa, sociale e morale, indipendentemente da qualsiasi influenza confessionale, partitica ed etnica, di tutti i lavoratori appartenenti a tutta la gamma di ruoli, profili e posizioni funzionali di tutti gli ambiti previsti all'art. 1.

Tale tutela, che può essere di carattere categoriale, a seconda delle varie professionalità, deve comunque integrarsi ed essere compatibile con gli interessi generali della collettività, e deve avere come scopo finale e fon-

damentale quello di “realizzare una effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

In particolare, la UIL FPL si impegna nei riguardi dei lavoratori:

- ad organizzarli contro ogni sopraffazione ed ogni arbitrio;
- a promuovere il benessere sociale attraverso il pieno impegno, il miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori e dei cittadini e la costante elevazione del loro livello professionale e culturale;
- a realizzare le aspirazioni del mondo del lavoro per un ordinamento democratico fondato sulla giustizia, sulla libertà, sulla piena valorizzazione del lavoro, sulla partecipazione dei lavoratori e dei cittadini alla formazione delle scelte di politica economica e sociale nel costante miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro;
- a rafforzare la coesione sociale affermando i diritti di tutti i cittadini, oltre che al lavoro, alla salute, alla istruzione ed alla formazione permanente, alla casa, alla pensione ed alla tutela degli interessi larghi e diffusi;
- a favorire l’integrazione sociale e combattere ogni forma di discriminazione, di razzismo e di xenofobia;
- a favorire, per quanto di competenza, la coesione internazionale del mondo del lavoro, sviluppare la solidarietà e la cooperazione con i sindacati ed i lavoratori di altri paesi;
- a diffondere lo spirito di solidarietà, attraverso assemblee e conferenze, corsi sindacali e professionali ed assumendo iniziative per il tempo libero;
- a tutelarli ed assisterli, nelle forme opportune, nelle vertenze sindacali in genere e nelle controversie nelle quali abbiano a trovarsi per l’espletamento delle loro attività sindacali;
- al raggiungimento delle pari opportunità tra donne ed uomini nel mondo del lavoro e nella società, elaborando analisi specifiche sulla condizione delle lavoratrici, al fine di incentivare la loro partecipazione attiva alla vita collettiva del sindacato;
- a costituire, nelle forme possibili, strutture di coordinamento per sviluppare ed organizzare la presenza dei giovani ed acquisire il loro contributo ai fini dell’azione politica della UIL;
- a favorire l’integrazione sociale delle nuove generazioni, rappresentandone i bisogni fondamentali a partire da quelli dell’istruzione ed al lavoro raccogliendone le istanze di cambiamento e promuovendo forme associative ai fini di coordinamento dell’azione e per acquisire il loro contributo allo sviluppo della linea politica della UIL;
- a promuovere e favorire la difesa dei diritti e dei bisogni dei lavoratori attraverso gli appositi servizi UIL;
- a ricercare e utilizzare rapporti con le Associazioni professionali e le Associazioni utenti che condividono gli scopi della UIL FPL;
- a promuovere impostazioni e soluzioni per la tutela contrattuale dei lavoratori;
- a darsi una struttura organizzativa capace di attuare il coordinamento dell’azione delle strutture secondo un unico e coerente indirizzo di politica sindacale.

La UIL FPL si conforma inoltre:

- a) al divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione non- ché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) dall’obbligo di devolvere il patrimonio della federazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) all’intrasmissibilità della quota o del contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa morte e non rivalutabilità della stessa.
- d) di organizzarsi sul territorio nazionale, articolandosi in strutture nazionali, regionali, territoriali e aziendali (GAU) quali sedi congressuali.

ART. 5 – Responsabilità

Il Sindacato Nazionale UIL FPL risponde di fronte ai terzi ed in giudizio unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale Nazionale, su mandato degli Organi Statutari Nazionali.

ART. 6 - Articolazione territoriale

La UIL FPL è organizzata sul territorio in strutture: nazionale, regionali, territoriali e aziendali (GAU) quali sedi congressuali.

ART. 7 - Organismi Unitari di base

La UIL FPL riconosce la funzione delle rappresentanze unitarie nei luoghi di lavoro ed i compiti che saranno loro assegnati dagli accordi sindacali nazionali.

ART. 8 - Cariche sociali

Sono eleggibili tutti gli iscritti UIL eletti dagli organismi, assemblee e/o congressi competenti, con particolare attenzione al raggiungimento della parità di genere.

PARTE SECONDA STRUTTURA DELLA UIL FPL

TITOLO I STRUTTURE DI BASE

ART. 9 - Gruppo Aziendale UIL FPL

L'organismo di base della UIL FPL è il Gruppo Aziendale UIL (GAU), che è costituito da tutti i lavoratori iscritti alla UIL FPL, che operano nello stesso luogo di lavoro o di dipendenza.

I GAU, così costituiti, sono organismi democratici fondamentali per l'azione di proselitismo e per l'autofinanziamento del sindacato.

L'attività sindacale e le iniziative dei GAU, all'interno dei luoghi di lavoro e sul territorio, sono coordinate dai relativi Sindacati Territoriali.

I GAU sono, altresì, costituiti a livello regionale per i dipendenti delle Regioni e delle Agenzie ed Enti strumentali regionali.

La gestione politica e contrattuale spetta alle strutture regionali del sindacato mentre il tesseramento è di competenza delle strutture territoriali.

Le strutture territoriali provvedono direttamente all'assegnazione delle risorse per il funzionamento dei GAU secondo quanto stabilito dall'Esecutivo. Le segreterie GAU debbono presentare alla struttura territoriale, entro il 31 gennaio di ogni anno, la documentazione giustificativa delle spese sostenute.

ART. 10 - Organi del GAU

Gli Organi del GAU sono:

- a) l'assemblea degli iscritti;
- b) il direttivo;
- c) la segreteria.

Il Direttivo e la Segreteria sono previsti nella loro completezza solo in presenza di un numero di iscritti pari o superiore a 20; diversamente si procede alla sola nomina di un Responsabile di GAU.

ART. 11 - Convocazione dei Congressi GAU

La Segreteria del GAU in carica, su disposizione impartita dalla Segreteria Territoriale, indice le assemblee di base, in preparazione del Congresso del Sindacato Territoriale, con convocazione pubblica diramata con almeno cinque giorni di preavviso e con l'indicazione dell'ordine del giorno dei lavori. L'assemblea del GAU può essere convocata altresì in via straordinaria ogni qualvolta sia richiesta dalla maggioranza degli iscritti (51%) a quel momento o da almeno i 2/3 dei componenti il Direttivo aziendale.

Le assemblee di base sono valide in prima convocazione se vi partecipa la maggioranza assoluta dei tesserati, ed in seconda convocazione (non meno di mezz'ora dopo) qualunque sia il numero degli iscritti presenti.

Hanno diritto di partecipazione alle assemblee di base tutti gli iscritti del Gruppo aziendale.

Le assemblee possono essere aperte anche ai lavoratori e alle lavoratrici non iscritti.

ART. 12 - Scopi dei Congressi GAU

Scopi delle assemblee di base sono:

- a) esaminare e discutere l'attività del Sindacato e della RSU;
- b) suggerire gli indirizzi cui dovrà ispirarsi l'azione del Sindacato;

- c) eleggere i delegati al Congresso del Sindacato Territoriale, in proporzione al numero degli iscritti ed in relazione alle norme emanate dal Consiglio Territoriale uscente;
- d) eleggere con voto segreto il direttivo.

ART. 13 - Nomina Presidente e Commissione elettorale del GAU

All'apertura dell'assemblea si procede alle seguenti nomine:

- a) presidenza (con almeno 1 componente della segreteria territoriale o suo delegato) ;
- b) comitato elettorale e di scrutinio.

ART. 14 - Compiti della Presidenza dell'assemblea dei GAU

La Presidenza, che può essere composta da uno o più componenti, ha il compito di:

- a) dirigere i lavori dell'assemblea per garantire il regolare e democratico svolgimento;
- b) nominare il Segretario verbalizzante;
- c) trasmettere alla Segreteria del Sindacato Territoriale gli ordini del giorno presentati e votati ed il verbale dell'assemblea regolarmente compilato e sottoscritto entro e non oltre cinque giorni dal termine dell'assemblea stessa.

ART. 15 - Compiti della Commissione elettorale dei Congressi GAU

Il Comitato elettorale e di scrutinio (composto da almeno tre componenti) compila le liste dei candidati, in ragione delle indicazioni e dei documenti espressi e votati dall'assemblea e, unitamente alla Presidenza, adotta ogni accorgimento per garantire la segretezza del voto. Le votazioni devono svolgersi secondo le modalità e le norme del presente Statuto integrate dalle indicazioni del Consiglio Generale Nazionale.

Lo scrutinio delle schede di elezione deve essere effettuato dall'apposito Comitato, alla presenza degli iscritti che intendono assistervi.

Ultimato lo scrutinio, il Comitato elettorale e di scrutinio provvede alla compilazione del verbale delle votazioni e proclama i candidati eletti.

ART. 16 - Svolgimento dei Congressi GAU

Il Segretario verbalizzante provvede alla stesura di un sintetico resoconto dei lavori dell'assemblea.

La relazione dell'attività sindacale ed organizzativa e l'esposizione delle tesi sono effettuate da un Segretario del GAU, delegato dalla Segreteria.

Ultimati gli interventi sulla relazione e sulle tesi, i relatori hanno diritto di replica prima delle eventuali votazioni.

ART. 17 - Composizione del Direttivo del GAU

Il Direttivo GAU è composto:

- a) dai rappresentanti eletti in assemblea;
- b) dai responsabili delle Aree professionali (vedi allegato A);
- c) dagli eletti nella RSU.

ART. 18 - Compiti del Direttivo del GAU

Il Direttivo del GAU svolge i seguenti compiti:

- a) elegge la Segreteria composta dal Segretario Responsabile, il Segretario Organizzativo ed il Tesoriere;
- b) provvede alla raccolta delle deleghe sindacali ed alla distribuzione delle tessere secondo le direttive emanate dalla struttura Territoriale di categoria;
- c) collabora con i propri rappresentanti della RSU e con il Sindacato Territoriale UIL FPL, per la gestione e l'attuazione delle scelte politiche e contrattuali del sindacato, per la realizzazione ed organizzazione del lavoro e dei servizi a livello aziendale e vigila sulla corretta applicazione delle decisioni assunte a livello di Azienda e/o Amministrazione;
- d) segnala le istanze dei lavoratori al Sindacato Territoriale UIL FPL ed ai componenti UIL delle RSU;
- e) cura l'azione di propaganda, in collaborazione con il Sindacato Territoriale UIL FPL;
- f) concorre alla individuazione delle candidature UIL FPL negli organismi che le prevedono e per la formazione delle liste per la elezione della RSU;
- g) nomina i coordinatori, eletti dagli iscritti appartenenti alle aree professionali individuate;
- h) nomina la coordinatrice delle pari opportunità, eletta dalle iscritte alla UIL FPL.

Il Direttivo si riunisce di norma, a cadenze prefissate, una volta al mese.

ART. 19 - Coordinamento dei GAU di Azienda e suoi compiti

Nelle Aziende in cui sono previsti più GAU può essere costituito un Coordinamento composto dai singoli Segretari dei GAU, che eleggono un coordinatore.

Il Coordinamento svolge i seguenti compiti:

- a) vigila sull'andamento del proselitismo e sull'azione di propaganda;
- b) attua le scelte politiche e contrattuali aziendali tenendo conto delle linee di indirizzo e coordinamento della struttura territoriale
- c) vigila sulla corretta applicazione degli accordi.

ART. 20 – Altri Coordinamenti di GAU

Laddove sia necessario e non coincidano con la Provincia, più GAU rappresentanti lavoratori dipendenti da una stessa Amministrazione possono attivare un Coordinamento, allo scopo di uniformare le politiche contrattuali e rivendicative della UIL FPL.

**TITOLO II
STRUTTURE TERRITORIALI****ART. 21 - Sindacato Territoriale-**

Il Sindacato Territoriale realizza l'unità organizzativa dei lavoratori nell'ambito del proprio territorio con facoltà di partecipazione a tutti gli organismi di cui è espressione.

ART. 22- Compiti del Sindacato Territoriale.

Il Sindacato Territoriale:

- a) organizza gli iscritti alla Federazione attraverso i GAU costituiti;
- b) indirizza e coordina la politica sindacale della categoria nei luoghi di lavoro e negli ambienti previsti all'art. 1;
- c) cura la propaganda e l'informativa nell'ambito del territorio di competenza e realizza le politiche per il proselitismo;

- d) contribuisce alla determinazione delle linee regionali alle quali adegua le specifiche iniziative di competenza comprese l'attuazione della politica dei servizi e le politiche organizzative;
- e) provvede alla gestione della politica sociale, dei servizi e delle attività programmatiche nel territorio in raccordo con gli indirizzi e le scelte regionali e nazionali di categoria;
- f) favorisce la promozione di azioni positive per il raggiungimento di pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici, anche attraverso la
- g) formazione e il funzionamento dei comitati per le pari opportunità previsti dai CC.NN.LL.;
- h) provvede, tramite la Segreteria e il Consiglio Territoriale, al coordinamento delle contrattazioni e delle istanze da proporre al confronto con le controparti di cui al punto b);
- i) assiste e tutela nelle vertenze singoli lavoratori e gruppi di essi;
- l) promuove le attività di servizio nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del presente Statuto;
- m) prevedere forme di collaborazione tra i territori confinanti per favorire la presenza e la crescita dell'organizzazione.

ART. 23 - Articolazioni e Organismi Territoriali.

Il Sindacato Territoriale è costituito dai seguenti Organismi e articolazioni:

- a) il Congresso Territoriale;
- b) il Consiglio Territoriale;
- c) l'Esecutivo;
- d) la Segreteria;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) il Coordinamento delle Aree Contrattuali Medica e Veterinaria;
- g) Il Coordinamento delle Aree contrattuali della Dirigenza;
- h) i Coordinamenti Professionali e/o di settore;
- i) il Coordinamento Pari Opportunità – Politiche di genere;
- j) la Consulta Territoriale (facoltativa);
- k) i Dipartimenti:
 - della Contrattazione
 - della Prevenzione
 - del Terzo Settore
 - della Previdenza

ART. 24 - Congresso del Sindacato Territoriale

Il Congresso del Sindacato Territoriale deve essere tenuto ordinariamente ogni quattro anni, ha luogo normalmente in preparazione del Congresso della UIL, ed in via straordinaria ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta da almeno due terzi dei componenti il Consiglio Territoriale o da almeno un terzo degli iscritti al Sindacato Territoriale ovvero in caso di commissariamento.

Il Congresso è composto dai delegati eletti nelle assemblee dei GAU, in rappresentanza degli iscritti in regola con il pagamento delle quote associative, secondo la proporzione indicata dalla deliberazione del Consiglio Territoriale, numero organizzati-delegato.

ART. 25 - Scopi del Congresso Territoriale

Scopi del Congresso sono:

- a) esaminare e discutere l'attività del Sindacato sulla base della relazione della Segreteria uscente, le tesi per il dibattito congressuale approvate dal Consiglio Confederale Nazionale, eventualmente integrate da quelle approvate dal Consiglio Generale della UIL FPL;
- b) stabilire gli indirizzi cui si dovrà ispirare l'azione futura del Sindacato nell'ambito degli organismi di Federazione e Confederali;

- c) approvare la mozione finale;
- d) eleggere il Consiglio Territoriale;
- e) eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) eleggere, secondo le norme emanate dalle strutture competenti i delegati per:
 - Congresso Regionale della Federazione;
 - Congresso della Camera Sindacale Territoriale.

ART. 26 - Partecipazione al Congresso del Sindacato Territoriale

Hanno diritto di partecipare al Congresso con diritto di voto:

- a) i delegati regolarmente eletti nelle assemblee di base;
- b) il Coordinatore Territoriale dell'Area contrattuale medica e veterinaria;
- c) il Coordinatore Territoriale dell'Area contrattuale della dirigenza ;
- d) i Responsabili (uno per Coordinamento) Territoriali dei Coordinamenti professionali e /o di settore;
- e) la Responsabile Territoriale del Coordinamento delle pari opportunità – Politiche di Genere.

Hanno altresì diritto di partecipare al Congresso, senza diritto di voto, i componenti degli organismi direttivi uscenti, ove non siano stati eletti delegati.

ART. 27 – Nomina della Presidenza del Congresso Territoriale

All'apertura del Congresso i delegati, riuniti in assemblea plenaria, procedono alla nomina della Presidenza, composta da almeno tre componenti.

La Presidenza ha i seguenti compiti:

- a) dirige i lavori del Congresso, garantendo il regolare e democratico svolgimento dello stesso;
- b) provvede alla elezione per la nomina delle seguenti Commissioni:
 - verifica poteri elettorale;
 - elettorale
 - mozioni congressuali
- c) presiede, con l'ausilio di eventuali Segretari verbalizzanti, alla compilazione dei verbali ed alla stesura di un riepilogo dei lavori del Congresso.

ART. 28 - Commissione Verifica Poteri del Congresso Territoriale

La Commissione Verifica Poteri, eletta in assemblea plenaria, è composta da almeno tre componenti. Essa riceve dalla Segreteria uscente, l'elenco dei delegati al Congresso, unitamente ai verbali delle rispettivi Congressi GAU, dei quali verifica la regolarità, assicurandosi che ogni delegato non sia in possesso di un numero di deleghe superiori a due, compresa la propria.

La Commissione Verifica Poteri provvede al ritiro ed al controllo delle singole deleghe per confermarne la validità, contrassegnando le stesse con la firma di almeno due dei propri componenti.

ART. 29 - Commissione elettorale del Congresso Territoriale

La commissione elettorale è formata da almeno tre componenti.

La commissione elettorale, in relazione alle indicazioni ed ai documenti presentati e votati dal Congresso, compila le liste dei candidati, unitamente alla Presidenza, adotta ogni accorgimento per garantire il normale svolgimento delle operazioni di voto per gli organismi previsti.

I componenti della Commissione elettorale e di scrutinio non possono essere inclusi nelle liste dei candidati, qualora la votazione sia segreta.

La Commissione elettorale provvede alla compilazione del verbale delle elezioni e proclama gli eletti.

ART. 30 - Commissione per la stesura delle mozioni congressuali-

La Commissione per la stesura delle mozioni congressuali è composta da almeno tre componenti e procede, in relazione alla volontà e dall'indirizzo degli interventi dei delegati, alla preparazione delle mozioni congressuali da sottoporsi all'approvazione del Congresso.

ART. 31 - Composizione del Consiglio Territoriale

Il Consiglio Territoriale è formato da un massimo di 75 componenti eletti dal Congresso Territoriale.

Fanno inoltre parte del Consiglio Territoriale, ove non già eletti:

- a) il Segretario del GAU di Azienda o Ente con un numero di iscritti non inferiore a 20 e non superiore a 100;
- b) i 3 componenti la Segreteria di GAU di Azienda o Ente che superano i 100 iscritti e fino a 300; ove gli iscritti fossero superiori al numero di 300,
- c) i componenti del Consiglio Territoriale possono essere elevati fino ad un massimo di 5 (3+2);
- d) una rappresentanza di n. 5 componenti di RSU scelti tra coloro che hanno riportato il maggior numero di voti in termini assoluti;
- e) i componenti la Segreteria Territoriale;
- f) Il Tesoriere;
- g) Il Coordinatore Area medica e veterinaria;
- h) il Coordinatore delle Aree contrattuali della dirigenza;
- i) un componente di ogni dipartimento (contrattazione, prevenzione, terzo settore e previdenza);
- j) i Coordinatori delle professioni e/o di settore;
- k) la Coordinatrice delle pari opportunità;
- l) i Coordinatori dei GAU di Azienda, ove costituiti.

Alle riunioni del Consiglio Territoriale partecipano i componenti effettivi dei Revisori dei Conti.

I componenti così eletti decadono dal Consiglio Territoriale col cessare della carica ricoperta.

ART. 32 – Consiglio Territoriale.

Il Consiglio Territoriale è l'organo di direzione tra un Congresso e l'altro. Elegge con votazioni separate e a voto palese, il Segretario Responsabile, gli altri componenti la Segreteria, ed un Tesoriere.

Elegge l'Esecutivo; imposta l'azione sindacale generale in relazione agli indirizzi dei Congressi della Federazione; ha facoltà di organizzarsi in commissioni di lavoro.

Le riunioni sono valide in prima ed in seconda convocazione (non meno di un'ora dopo) quando siano presenti, rispettivamente, almeno i due terzi o la metà più uno dei componenti, salvo per le delibere di cooptazione e per i provvedimenti disciplinari.

Il Consiglio Territoriale si riunisce ogni qualvolta la Segreteria lo ritenga necessario o lo richieda per iscritto un terzo dei propri componenti o, nei casi previsti dalla legge, dal Collegio dei Revisori dei Conti.

I componenti del Consiglio Territoriale che si assentano, senza giustificato motivo, per due riunioni consecutive, decadono automaticamente sia dal Consiglio Territoriale sia dall'incarico ricoperto.

Decadono, altresì, automaticamente i componenti del Consiglio Territoriale che si assentano, senza giustificato motivo, per quattro riunioni anche non consecutive.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

ART. 33 - Segreteria del Sindacato Territoriale

La Segreteria è eletta dal Direttivo Territoriale ed è costituita di norma da tre componenti, compreso il Segretario Responsabile, sino ad un massimo di sette per i territori di più complessa articolazione.

L'ampliamento della segreteria avviene su richiesta motivata dal territorio con l'autorizzazione preventiva e vincolante della Segreteria Nazionale UIL FPL.

Alle riunioni di Segreteria partecipa, con voto consultivo, il Tesoriere.

La Segreteria opera in coerenza delle risoluzioni assunte dal Consiglio Territoriale al quale risponde del suo operato, ed ha potere di intervento nell'ambito delle singole Aziende ed Enti, al fine di garantire l'omogeneità degli indirizzi territoriali e coordina le attività dei GAU di propria competenza.

La Segreteria si riunisce, di norma, almeno due volte al mese programmando le riunioni in giorni prefissati.

Compete alla Segreteria la gestione amministrativa e sociale, nonché il corretto funzionamento dei GAU. La Segreteria provvede al proprio funzionamento attribuendo incarichi di lavoro specifici ai singoli componenti di Segreteria, garantendo la collegialità del lavoro e delle decisioni. I componenti di Segreteria, compreso il Segretario Generale, assenti senza giustificato motivo, per due riunioni consecutive e per quattro, anche non consecutive, decadono automaticamente e saranno sostituiti dal Consiglio Territoriale.

ART. 34 - Segretario Generale Territoriale

Il Segretario Generale Territoriale coordina le politiche e le attività della Segreteria Territoriale, rappresenta la Federazione Territoriale, nei confronti dei terzi ed in giudizio, unicamente per le obbligazioni assunte su mandato degli Organismi Territoriali.

ART. 35 - Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere, esterno alla Segreteria, è eletto dal Consiglio Territoriale, ed è garante del controllo delle compatibilità tra mezzi disponibili e spese, nonché della compatibilità e regolarità degli atti amministrativi dell'Organizzazione e di eventuali attività collaterali.

Il Tesoriere cura l'esecuzione dei provvedimenti di spesa sulla base delle decisioni assunte dalla Segreteria Territoriale.

ART. 36 – Esecutivo Territoriale.

L'Esecutivo è l'Organo di attuazione dei deliberati del Consiglio Territoriale e risponde ad esso della sua attività. L'Esecutivo Territoriale è formato da un massimo di 25 componenti comprensivi:

- della Segreteria;
- del Tesoriere;
- del Coordinatore dell'Aree contrattuali medica e veterinaria;
- del Coordinatore dell'Aree contrattuali della Dirigenza;
- dei Responsabili di ogni Dipartimento (contrattazione, prevenzione, terzo settore, previdenza);
- della Responsabile del Coordinamento Pari Opportunità – Politiche di Genere.

I componenti dell'Esecutivo Territoriale, così eletti, decadono automaticamente dall'organismo col cessare della carica ricoperta.

ART. 37 - Riunioni dell'Esecutivo Territoriale.

L'Esecutivo Territoriale si riunisce di norma ogni due mesi ed in via straordinaria ogni qualvolta la Segreteria lo ritenga necessario, o ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti dell'Esecutivo stesso.

La convocazione è fatta dal Segretario Generale Territoriale, che ne fissa la data e il luogo, dando comunicazione dell'ordine del giorno fissato dalla Segreteria almeno 15 giorni prima. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a 5 giorni.

Le riunioni dell'Esecutivo sono validamente costituite quando sono presenti almeno il 50 per cento più uno dei componenti effettivi. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

I componenti dell'Esecutivo che siano assenti senza giustificato motivo, per due riunioni consecutive, decadono automaticamente e saranno sostituiti dal Consiglio Territoriale.

Decadono, altresì, i componenti dell'Esecutivo che siano assenti per quattro riunioni, anche non consecutive, senza giustificato motivo ed il Consiglio Territoriale provvede alla loro sostituzione-

ART. 38 - Compiti dell'Esecutivo Territoriale.

Sono compiti dell'Esecutivo Territoriale:

- a) approvare il rendiconto economico ed il programma di spesa annuale;
- b) promuovere lo sviluppo della organizzazione;
- c) trattare le questioni ad essa delegate dal Consiglio Territoriale ed adottare provvedimenti di urgenza in casi e circostanze eccezionali;
- d) vigilare sulle attività delle strutture della organizzazione cooperando con esse nel lavoro di propaganda e di assistenza dei lavoratori;
- e) provvedere alla designazione dei rappresentanti la Federazione negli Enti, nelle Commissioni e negli Organismi Territoriali;
- f) nominare i Responsabili dei Dipartimenti della Contrattazione, della Prevenzione, del Terzo Settore, della Previdenza;
- g) delegare alla Segreteria Territoriale, in via generale o in casi particolari, proprie attribuzioni;
- h) organizzarsi in sezioni di studio e di lavoro anche per settori ad ausilio delle attività ed iniziative della Segreteria Territoriale.

ART. 39 - Collegio dei Revisori dei Conti Territoriale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Sindacato Territoriale è composto da tre componenti effettivi, compreso il Presidente, che è eletto al suo interno.

Il Collegio dei Revisori Conti è eletto dal Congresso Territoriale in seduta plenaria e a votazione palese.

Il Collegio ha il compito, ogni tre mesi pena la decadenza, di controllare i documenti amministrativi e contabili a livello Territoriale anche in relazione al funzionamento dei GAU, redige annualmente e presenta al Consiglio Territoriale, a completamento del rendiconto economico, la relazione sulla attività svolta.

Il rendiconto economico e la relazione sulla attività svolta, approvati dall'Esecutivo, devono essere inviati alla struttura Capoluogo/ Regionale e Nazionale di categoria, nonché alla C.S.T. entro il 31 marzo di ogni anno.

I componenti del Collegio non possono ricoprire altre cariche negli organismi statuari della Federazione Territoriale. Le riunioni del Collegio sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei componenti.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti che siano assenti senza giustificato motivo, per due riunioni consecutive, decadono automaticamente.

Decadono, altresì, automaticamente, i componenti del Collegio assenti senza giustificato motivo, per quattro riunioni anche non consecutive, tra un Congresso e l'altro.

Decade, inoltre, il Presidente che non ha proceduto alla convocazione del Collegio alle scadenze previste.

I componenti decaduti saranno sostituiti dal Consiglio Territoriale.

ART. 40 - Coordinamento delle Aree contrattuali Medica e Veterinaria

A livello Territoriale è costituito il Coordinamento delle Aree contrattuali medica e veterinaria che comprende i medici e veterinari dipendenti e convenzionati, liberi professionisti e specializzandi.

Responsabili delle Aree contrattuale medica e veterinaria dei GAU riuniti in assemblea eleggono il proprio Coordinatore a livello Territoriale.

Il Coordinatore Territoriale, di intesa con la segreteria Territoriale, individua i seguenti responsabili:

- un responsabile per l'area della dirigenza;
- un responsabile per l'area della medicina generale;
- un responsabile per l'area specialistica;
- un responsabile per l'area veterinaria.

Il responsabile Territoriale partecipa alla riunione della segreteria Territoriale, come invitato, su argomenti relativi all'area.

Il Coordinatore Territoriale, così eletto, partecipa, per tutto il tempo del suo incarico, alle riunioni del Coordinamento regionale.

Partecipa, altresì, con voto deliberante per tutto il tempo del suo incarico, alle riunioni del Consiglio Territoriale, nonché alla contrattazione decentrata per la propria area.

Il Coordinatore di Area che non partecipa, senza giustificato motivo, a due riunioni anche non consecutive del Consiglio Territoriale, decade automaticamente dal suo incarico.

ART. 41 - Coordinamento delle Aree contrattuali della dirigenza.

A livello Territoriale è costituito il Coordinamento delle Aree contrattuali della dirigenza.

I Responsabili delle Aree contrattuali della dirigenza dei GAU, riuniti in assemblea, eleggono i propri Coordinatori a livello Territoriale. Ogni Coordinatore Territoriale, così eletto, partecipa, per tutto il tempo del suo incarico, alle riunioni del Coordinamento regionale.

Partecipa, altresì, con voto deliberante per tutto il tempo del suo incarico, alle riunioni del Consiglio Territoriale nonché alla contrattazione decentrata per la propria area. Il Coordinatore di Area che non partecipa, senza giustificato motivo, a due riunioni anche non consecutive del Consiglio Territoriale, decade automaticamente dal suo incarico.

Il Coordinamento, ha sede presso la Segreteria Territoriale della UIL FPL.

ART. 42- Coordinamenti Professionali e/o di Settore

A livello Territoriale sono istituiti i Coordinamenti di professioni e professionalità nonché i Coordinamenti di settore aventi particolare rilievo nella loro specificità sul piano quanti-qualitativo sulla base delle decisioni assunte dagli Organismi Nazionali.

I Responsabili dei Coordinamenti Professionali e/o di Settore dei GAU, riuniti in assemblea, eleggono rispettivamente il proprio Coordinatore a livello Territoriale.

Ogni Coordinatore, così eletto, partecipa, per tutto il tempo del suo incarico, alle riunioni del Coordinamento regionale.

Partecipa, altresì, con voto deliberante per tutto il tempo del suo incarico, alle riunioni del Consiglio Territoriale.

Il Coordinamento, ha sede presso la Segreteria Territoriale della UIL FPL.

ART. 43 - Compiti delle Aree e dei Coordinamenti Professionali e/o di Settore

Le Aree contrattuali medica e veterinaria e della dirigenza ed i Coordinamenti professionali e/o di settore svolgono i seguenti compiti, da assumersi sempre di intesa con la rispettiva struttura Territoriale della UIL FPL:

- a) contribuire alla determinazione delle linee politico-sindacali delle rispettive strutture di appartenenza;
- b) avanzare proposte tecniche da armonizzare in una visione politica complessiva;
- c) partecipare alla impostazione della materia contrattuale nell'ambito della politica generale della Federazione, nonché alla analisi e progettazione delle linee strategiche sindacali;
- d) promuovere iniziative atte a dare risonanza ai progetti e documenti elaborati;
- e) fare proselitismo;
- f) promuovere e realizzare attività di aggiornamento professionale e sindacale;
- g) partecipare, su delega della Segreteria, alle trattative su problemi specifici.

ART. 44 - Coordinamento territoriale delle Pari Opportunità - Politiche di genere.

È istituito a livello Territoriale il Coordinamento delle pari opportunità – Politiche di genere al fine di promuovere, attraverso il dibattito tra le componenti femminili della Federazione, una politica di pari opportunità anche attraverso specifiche azioni nel sociale e nel mondo del lavoro, da assumersi d'intesa con la Segreteria Territoriale.

Le Coordinatrici dei GAU, riunite in assemblea, eleggono la Coordinatrice a livello Territoriale.

La Coordinatrice partecipa con voto deliberante, per tutto il tempo del suo incarico, alle riunioni del Con-

siglio Territoriale e decade da Coordinatrice, ove non partecipi per due riunioni anche non consecutive, senza giustificato motivo.

Il Coordinamento ha sede presso la Segreteria Territoriale della UIL FPL.

ART. 45 - Compiti del Coordinamento Pari Opportunità – Politiche di genere

Il Coordinamento Pari Opportunità – Politiche di genere, d'intesa con la rispettiva Segreteria Territoriale UIL FPL, promuove azioni tese al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) applicazione ed estensione dei principi per il raggiungimento delle pari opportunità tra donne e uomini nel mondo del lavoro e nella società;
- b) attuazione delle norme relative ai comitati aziendali, voluti dai contratti, e nel Piano di azioni positive;
- c) realizzazione nei programmi scolastici dell'educazione sanitaria della prevenzione;
- d) applicazione della legge sulla istituzione degli asili nido al fine di rendere funzionanti i servizi di sostegno al nucleo familiare;
- e) realizzazione della riorganizzazione dei servizi privilegiando la riforma dell'orario di lavoro;
- f) attuazione della tutela contro la violenza sulle lavoratrici nei luoghi di lavoro;
- g) realizzazione dei programmi formativi sulle politiche di genere;
- h) realizzazione di programmi di prevenzione e sicurezza;
- i) proposizione di iniziative culturali e scientifiche;
- j) impegno di applicare la Legge 53/2000 sui congedi parentali e successive;
- k) raggiungimento della piena applicazione delle normative vigenti, italiane ed europee, a tutela della donna.

ART. 46 - Dipartimento della Contrattazione

È istituito a livello Territoriale il Dipartimento della Contrattazione, strumento operativo della Segreteria Territoriale, avente lo scopo di dare contenuti politici, normativi ed economici alle richieste di risoluzione dei problemi contrattuali che interessano tutte le professioni dei vari comparti pubblici e privati, di tutti gli operatori della Sanità e delle Autonomie Locali.

Il Dipartimento opera in stretto collegamento con la Segreteria Territoriale della UIL FPL.

Il Dipartimento ha sede istituzionale presso la Segreteria Territoriale della UIL FPL.

ART. 47 - Dipartimento della Prevenzione

È istituito a livello Territoriale il Dipartimento della Prevenzione e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, strumento operativo della Segreteria Territoriale, avente lo scopo di fornire alle strutture aziendali lo strumento di supporto tecnico e legislativo in materia di sicurezza e tutela della salute, di monitorare lo stato di attuazione della normativa vigente e di assicurare, d'intesa con la struttura regionale, attraverso corsi di formazione, lo sviluppo professionale conseguente all'evoluzione della disciplina.

Il Dipartimento opera in stretto collegamento con la Segreteria Territoriale della UIL FPL.

Il Dipartimento ha sede istituzionale presso la Segreteria Territoriale della UIL FPL.

ART. 48 - Dipartimento del Terzo Settore

È istituito a livello Territoriale il Dipartimento del Terzo Settore, strumento operativo della Segreteria Territoriale, avente lo scopo di tutelare i diritti ed organizzare i lavoratori operanti nell'ambito dei servizi alla persona di tipo: Socio- Sanitario, Assistenziale-Educativo e di inserimento lavorativo, erogati da strutture private o no-profit, sia sotto la forma associazionistica che cooperativistica (Residenze Sanitarie Assistenziali, Laboratori e Centri Medici Privati, Case di Riposo a Carattere Assistenziale, Centri di Riabilitazione psico-motoria, Asili Nido ecc.).

Il Dipartimento organizza e tutela altresì i lavoratori che prestano la loro opera presso Enti Locali o Sanità in lavori socialmente utili e/o in forme di lavoro emergenti.

Il Dipartimento opera in stretto collegamento con la Segreteria Territoriale della UIL FPL.
Il Dipartimento ha sede istituzionale presso la Segreteria Territoriale della UIL FPL.

ART. 49 - Dipartimento della Previdenza

È istituito a livello Territoriale il Dipartimento della Previdenza, strumento operativo della Segreteria Territoriale, avente lo scopo di affrontare tutta la tematica riguardante i trattamenti pensionistici del Settore Pubblico e Privato nonché la previdenza complementare e tutta la materia inerente il TFR e l'indennità premio di fine servizio.

Il Dipartimento opera in stretto collegamento con la Segreteria Territoriale della UIL FPL.
Il Dipartimento ha sede istituzionale presso la Segreteria Territoriale della UIL FPL.

ART. 50 - Consulta Territoriale

La Consulta, qualora costituita, sarà riunita almeno una volta l'anno, e sarà composta:

- a) dalla Segreteria Territoriale;
- b) dai Segretari dei GAU;
- c) dal Coordinatore Territoriale delle Aree contrattuali medica e veterinaria;
- d) dal Coordinatore Territoriale per le Aree contrattuali della dirigenza;
- e) dai Coordinatori professionali e/o di settore delegati;
- f) dai Responsabili per la sicurezza;
- g) dai delegati RSU.

La Consulta ha il compito di esaminare e discutere l'attività del Sindacato, l'andamento del proselitismo, formulare proposte di iniziativa politico-sindacale mirate alla crescita del consenso.

I lavori della Consulta possono essere aperti al contributo di ulteriori partecipazioni, interne od esterne, in presenza di argomenti di discussione che lo richiedano.

ART. 51 ACCORPAMENTI TERRITORIALI

L'unificazione di due o più strutture territoriali sono realizzate su proposta motivata da parte delle strutture territoriali interessate, su proposta della struttura Regionale o da parte della Segreteria Nazionale, che esprime il parere vincolante.

Il numero dei componenti degli organi statutari della struttura unificata costituita dovrà essere proporzionato al numero degli iscritti dei territori di provenienza.

TITOLO III STRUTTURE CAPOLUOGO E REGIONALE

ART. 52 – Sindacato Capoluogo e Regionale

Il Sindacato Capoluogo e Regionale attua una politica sindacale rispondente a livello della Regione e di capoluogo ed ha facoltà di partecipazione a tutti gli organismi di cui è espressione.

ART. 53 - Compiti del Sindacato Capoluogo e Regionale

Il Sindacato Capoluogo e Regionale organizza la presenza della UIL FPL sul territorio di capoluogo e regionale orientando le decisioni di carattere politico e della gestione dei servizi, in modo particolare:

- a) ricerca, elabora, propone le linee di politica sindacale in materie contrattuali e sociali di carattere regionale;
- b) organizza, su scala regionale e di capoluogo, gli iscritti alla Federazione;

- c) attua la linea stabilita dal Congresso del sindacato Capoluogo e Regionale ;
- d) interviene sulla struttura Territoriale inadempiente, mediante verifiche amministrative e contabili, avvalendosi del Collegio dei Revisori dei Conti Regionale, su esplicita richiesta della Segreteria Nazionale;
- e) gestisce il confronto con la Regione rispetto ai compiti istituzionali della stessa, per le piattaforme e le rivendicazioni di categoria nelle quali la Regione sia controparte istituzionale e per il perseguimento delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
- f) provvede alla gestione della politica sociale, dei servizi e delle attività programmatiche a livello regionale e di capoluogo , in accordo con gli indirizzi e le scelte nazionali nell'ottica dello sviluppo dei servizi della UIL in un concetto di rete;
- g) realizza la sintesi e la coerenza applicativa tra le scelte di politiche generali rivendicative e contrattuali nazionali a livello del territorio regionale e di capoluogo;
- h) rappresenta il momento di acquisizione e verifica dei dati e delle informazioni su tutte le materie di interesse sindacale;
- i) sperimenta e gestisce il processo di decentramento organizzativo territoriale, sulla base delle indicazioni del Consiglio Generale;
- j) in stretto raccordo con la Segreteria Nazionale, assume iniziative e gestisce corsi di formazione sindacale;
- k) collabora alla realizzazione degli obiettivi individuati d'intesa con le U.R. nei settori di propria competenza e nelle politiche generali del Sindacato a livello regionale e di capoluogo;
- l) contribuisce alla determinazione delle linee politiche e di confronto a livello nazionale.

ART. 54 - Articolazioni e Organismi Capoluogo e Regionale

Il Sindacato Capoluogo e Regionale è costituito dai seguenti organismi e articolazioni:

- a) il Congresso Capoluogo e Regionale ;
- b) il Consiglio Capoluogo e Regionale ;
- c) il Consiglio di Capoluogo;
- d) L'Esecutivo;
- e) la Consulta Sociale Capoluogo e Regionale (facoltativa);
- f) la Segreteria;
- g) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- h) il Collegio dei Probiviri;
- i) il Coordinamento delle Aree contrattuali medica e veterinaria;
- j) il Coordinamento delle Aree contrattuali della dirigenza;
- k) i Coordinamenti professionali e/o di settore;
- l) il Coordinamento Pari Opportunità – Politiche di genere;
- m) la Consulta sociale (facoltativa);
- n) i Dipartimenti:
 - della Contrattazione;
 - della Prevenzione;
 - del Terzo Settore;
 - della Previdenza.

ART. 55 - Congresso del Sindacato Capoluogo e Regionale

Il Congresso del Sindacato Capoluogo e Regionale deve essere tenuto ordinariamente ogni quattro anni, ha luogo normalmente in preparazione del Congresso della UIL, ed in via straordinaria ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta da almeno due terzi dei componenti il Consiglio Capoluogo e Regionale , ovvero in caso di commissariamento.

Il Congresso è composto dai i delegati eletti nei Congressi Territoriali e dai delegati eletti nelle assemblee di GAU del capoluogo in rappresentanza degli iscritti in regola con il pagamento delle quote associative e dei contributi sindacali, secondo la proporzione indicata dal Consiglio Capoluogo e Regionale , numero organizzati-delegati.

ART. 56 - Scopi del Congresso Capoluogo e Regionale

Scopi del Congresso sono:

- a) esaminare e discutere l'attività del Sindacato sulla base della relazione della Segreteria uscente, le tesi per il dibattito congressuale approvate dal Consiglio Confederale Nazionale della UIL, ed eventualmente integrate dal Consiglio Generale UIL FPL;
- b) determinare le linee e gli indirizzi cui si dovrà ispirare l'azione futura del Sindacato Capoluogo e Regionale;
- c) approvare la mozione finale;
- d) eleggere:
 - il Consiglio Capoluogo e Regionale ;
 - il Consiglio di Capoluogo;
 - il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - il Collegio dei Probiviri;
 - i delegati del Congresso Nazionale di categoria;
 - i delegati del Congresso della dell'Unione Regionale UIL.

ART. 57 - Partecipazione al Congresso del Sindacato Capoluogo e Regionale

Hanno diritto di partecipare al Congresso con il diritto di voto:

- a) i delegati regolarmente eletti nei Congressi Territoriali;
- b) delegati eletti nelle assemblee di GAU del capoluogo;
- c) il Coordinatore Regionale delle Aree contrattuali medica e veterinaria;
- d) il Coordinatore Regionale delle Aree contrattuali della dirigenza;
- e) i Responsabili Regionali dei Coordinamenti professionali e/o di settore (uno per Coordinamento);
- f) la Responsabile Regionale del Coordinamento delle Pari Opportunità – Politiche di genere.

Hanno altresì diritto di partecipare al Congresso, senza diritto di voto, i componenti degli organismi direttivi uscenti, ove non siano stati eletti delegati.

ART. 58 - Nomina della Presidenza del Congresso Capoluogo e Regionale

All'apertura del Congresso i delegati, riuniti in assemblea plenaria, procedono alla nomina della Presidenza, composta da almeno tre componenti.

La Presidenza del Congresso ha i seguenti compiti:

- a) dirige i lavori del Congresso, garantendo il regolare e democratico svolgimento dello stesso;
- b) provvede alla elezione per la nomina delle seguenti Commissioni:
 - verifica poteri;
 - elettorale;
 - mozioni congressuali;
- c) presiede, con l'ausilio di eventuali Segretari verbalizzanti, alla compilazione dei verbali ed alla stesura di un riepilogo dei lavori del Congresso.

ART. 59 - Commissione Verifica Poteri del Congresso Capoluogo e Regionale

La Commissione Verifica Poteri, eletta in assemblea plenaria, è composta da almeno tre componenti.

Essa riceve dalla Segreteria uscente, l'elenco dei delegati al Congresso, unitamente ai verbali dei rispettivi Congressi Territoriali e di Gau di Capoluogo, dei quali verifica la legittimità, assicurandosi che ogni delegato non sia in possesso di un numero di deleghe superiori a due, compresa la propria.

La Commissione Verifica Poteri provvede al ritiro ed al controllo delle singole deleghe per confermarne la validità, contrassegnando le stesse con la firma di almeno due dei suoi componenti.

ART. 60 - Commissione elettorale del Congresso Capoluogo e Regionale

La Commissione elettorale è composta da almeno tre componenti.

La Commissione elettorale, in relazione alle indicazioni ed ai documenti presentati e votati dal Congresso, compila le liste dei candidati, unitamente alla Presidenza, adotta ogni accorgimento per garantire il normale svolgimento delle operazioni di voto per gli organismi previsti.

I componenti della Commissione elettorale e di scrutinio non possono essere inclusi nelle liste dei candidati, qualora la votazione sia segreta.

La Commissione elettorale provvede alla compilazione del verbale delle elezioni e proclama i candidati eletti.

ART. 61 - Commissione per la stesura delle mozioni congressuali del congresso Capoluogo e Regionale

La Commissione per la stesura delle mozioni congressuali è composta da almeno tre componenti e procede, in relazione alla volontà e all'indirizzo degli interventi dei delegati, alla preparazione delle mozioni congressuali da sottoporsi all'approvazione del Congresso.

ART. 62 - Compiti del Consiglio Capoluogo e Regionale

Il Consiglio Capoluogo e Regionale è l'organo di direzione tra un Congresso e l'altro. Elegge con votazioni separate e a voto palese, il Segretario Generale, la Segreteria, il Tesoriere, l'Esecutivo. Assume l'azione sindacale generale in relazione agli indirizzi dei Congressi della Federazione e definisce le direttive generali per l'attività contrattuale regionale; ha facoltà di organizzarsi in commissioni di lavoro.

Le riunioni sono valide in prima ed in seconda convocazione (non meno di un'ora dopo) quando siano presenti, rispettivamente, almeno i due terzi o la metà più uno dei componenti, salvo per le delibere di cooptazione e per i provvedimenti disciplinari.

ART. 63 - Composizione del Consiglio Capoluogo e Regionale

Il Consiglio Capoluogo e Regionale è formato da un massimo di 110 componenti.

Fanno parte del Consiglio Capoluogo e Regionale, ove non già eletti:

- da 1 a 3 componenti compreso il Segretario Generale di ciascuna Segreteria Territoriale di competenza del territorio regionale;
- da 1 a 5 componenti del Consiglio di Capoluogo
- da 1 componente RSU per ciascun territorio;
- dai componenti la Segreteria Capoluogo e Regionale ;
- dal Tesoriere;
- dal Coordinatore Regionale delle Aree contrattuali medica e veterinaria;
- dal Coordinatore Regionale delle Aree contrattuali della dirigenza;
- da un componente di ogni dipartimento (contrattazione, prevenzione, terzo settore e previdenza);
- dai Coordinatori di Capoluogo e Regionale professionali e/o di settore;
- dalla Responsabile Regionale del Coordinamento Pari Opportunità – Politiche di genere;

Alle riunioni del Consiglio Capoluogo e Regionale partecipano, i componenti effettivi del Collegio Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.

I componenti del Consiglio Capoluogo e Regionale , così eletti decadono col cessare della carica ricoperta.

ART. 63 bis - Compiti e composizione del Consiglio di Capoluogo

Il Consiglio di Capoluogo è l'organismo che garantisce la funzionalità e la presenza capillare dell'organizzazione sul capoluogo.

Il numero dei componenti del Consiglio di Capoluogo viene stabilito dalla segreteria regionale unificata in relazione alla complessità organizzativa e all'estensione del territorio, così come le sue ulteriori articolazioni

ART. 64 - Segreteria Capoluogo e Regionale

La Segreteria è eletta dal Consiglio Capoluogo e Regionale ed è costituita di norma da tre componenti, compreso il Segretario Generale, sino ad un massimo di sette per i territori di più complessa articolazione.

L'ampliamento della segreteria avviene su richiesta motivata dal territorio con l'autorizzazione preventiva e vincolante della Segreteria Nazionale UIL FPL.

Alle riunioni di Segreteria partecipa, con voto consultivo, il Tesoriere.

La Segreteria opera in coerenza delle risoluzioni assunte dal Consiglio Capoluogo e Regionale al quale risponde del suo operato, ed ha potere di intervento nell'ambito dei singoli territori, al fine di garantire l'omogeneità degli indirizzi territoriali.

La Segreteria, su convocazione del Segretario Generale Regionale, si riunisce, di norma almeno due volte al mese programmando le riunioni in giorni prefissati.

Compete alla Segreteria la gestione e l'amministrazione del patrimonio economico e sociale.

La Segreteria provvede al proprio funzionamento attribuendo incarichi di lavoro specifici per i singoli componenti di Segreteria, garantendo la collegialità del lavoro e delle decisioni.

I componenti di Segreteria, compreso il Segretario Generale Regionale, assenti senza giustificato motivo, per due riunioni consecutive e per quattro, anche non consecutive, decadono automaticamente e saranno sostituiti dal Consiglio Regionale Unificato.

ART. 65 - Segretario Generale Capoluogo e Regionale

Il Segretario Generale Capoluogo e Regionale coordina le politiche e le attività della Segreteria Regionale, rappresenta la Federazione Regionale nei confronti dei terzi ed in giudizio unicamente per le obbligazioni assunte su mandato degli Organismi Regionali.

ART. 66 - Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere, esterno alla segreteria, è eletto dal Consiglio Capoluogo e Regionale ed è garante del controllo delle compatibilità tra mezzi disponibili e spese, nonché della compatibilità e regolarità degli atti amministrativi dell'Organizzazione e di eventuali attività collaterali.

Il Tesoriere cura l'esecuzione dei provvedimenti di spesa sulla base delle decisioni assunte dalla Segreteria Regionale.

ART. 67 –Esecutivo Capoluogo e Regionale

Esecutivo Capoluogo e Regionale è l'Organo di attuazione dei deliberati del Consiglio Capoluogo e Regionale e risponde ad esso della sua attività.

Esecutivo Capoluogo e Regionale è formato da un massimo di 35 componenti, comprensivi:

- della Segreteria;
- del Tesoriere;
- dei Segretari Generali Territoriali;
- del Coordinatore Regionale delle Aree contrattuali medica e veterinaria;
- del Coordinatore delle Aree contrattuali della Dirigenza;

- dei Responsabili Regionali di ogni Dipartimento (contrattazione, prevenzione, terzo settore, previdenza);
- della Responsabile del Coordinamento Pari Opportunità – Politiche di genere.

I componenti dell' Esecutivo Capoluogo e Regionale , così eletti, decadono dall' organismo col cessare della carica ricoperta ed il Consiglio Capoluogo e Regionale provvede alla loro sostituzione.

ART. 68 - Riunioni dell' Esecutivo Capoluogo e Regionale.

La Esecutivo Capoluogo e Regionale si riunisce di norma ogni due mesi ed in via straordinaria ogni qualvolta la Segreteria lo ritenga necessario, o ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti dell' Esecutivo Capoluogo e Regionale stesso.

La convocazione è fatta dal Segretario Generale Capoluogo e Regionale , che ne fissa la data, il luogo, dando comunicazione dell'Ordine del Giorno fissato dalla Segreteria almeno 15 giorni prima. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a 5 giorni.

Le riunioni dell' Esecutivo sono validamente costituite quando sono presenti almeno il 50 per cento più uno dei componenti effettivi. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

I componenti Esecutivo che siano assenti senza giustificato motivo, per due riunioni consecutive, decadono automaticamente e saranno sostituiti dal Consiglio Capoluogo e Regionale .

Decadono, altresì, automaticamente, i componenti dell' Esecutivo che siano assenti per quattro riunioni, anche non consecutive, senza giustificato motivo e saranno sostituiti dal Consiglio Capoluogo e Regionale .

ART. 69 - Compiti dell' Esecutivo Capoluogo e Regionale

Sono compiti dell' Esecutivo Capoluogo e Regionale :

- a) approvare il rendiconto economico ed il programma di spesa annuale;
- b) vigilare sull' amministrazione e sul patrimonio sociale;
- c) promuovere lo sviluppo della organizzazione;
- d) trattare le questioni ad essa delegate dal Consiglio Capoluogo e Regionale ed adottare provvedimenti di urgenza in casi e circostanze eccezionali;
- e) vigilare sulle attività delle strutture dell' organizzazione cooperando con esse nel lavoro di propaganda e di assistenza dei lavoratori;
- f) provvedere alla designazione dei rappresentanti la Federazione negli Enti, nelle Commissioni e negli Organismi Regionali;
- g) nominare i Responsabili dei Dipartimenti della Contrattazione, della Prevenzione, del Terzo Settore, della Previdenza;
- h) delegare alla Segreteria Regionale, in via generale o in casi particolari, proprie attribuzioni;
- i) organizzarsi in sezioni di studio e di lavoro anche per settori ad ausilio delle attività ed iniziative della Segreteria Regionale.

ART. 70 - Collegio dei Revisori dei Conti Capoluogo e Regionale

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Sindacato Capoluogo e Regionale è composto da tre componenti effettivi, compreso il Presidente, che è eletto al suo interno.

Il Collegio è eletto dal Congresso Capoluogo e Regionale in seduta plenaria e a votazione palese.

Il Collegio ha il compito, ogni tre mesi pena la decadenza, di controllare i documenti amministrativi e contabili a livello regionale.

Provvede, altresì, alla verifica amministrativa e contabile delle strutture territoriali su richiesta della Segreteria Nazionale.

Redige annualmente e presenta al Consiglio Capoluogo e Regionale , a completamento del rendiconto economico finanziario, la relazione sulla attività svolta.

Il rendiconto finanziario e la relazione sulla attività svolta, approvati dal Consiglio Capoluogo e Regionale , devono essere inviati alla struttura Nazionale e alla U.R. entro il 31 marzo di ogni anno.

I componenti del Collegio non possono ricoprire altre cariche negli organismi statutari del sindacato Capoluogo e Regionale .

Le riunioni del Collegio sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei componenti.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti che siano assenti senza giustificato motivo, per due riunioni consecutive, decadono automaticamente.

Decadono, altresì, automaticamente, i componenti del Collegio assenti senza giustificato motivo, per quattro riunioni anche non consecutive.

Decade, inoltre, il Presidente che non ha proceduto alla convocazione del Collegio alle scadenze previste.

I componenti decaduti saranno sostituiti dal Consiglio Capoluogo e Regionale .

ART. 71 - Collegio dei Probiviri Capoluogo e Regionale

Il Collegio dei Probiviri del Sindacato Capoluogo e Regionale è composto da 5 componenti effettivi, compreso il Presidente che è eletto al suo interno.

Il Collegio è eletto al Congresso Capoluogo e Regionale in seduta plenaria e a votazione palese.

I componenti del Collegio dei Probiviri partecipano, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Capoluogo e Regionale . I componenti del Collegio non possono ricoprire la medesima carica negli organismi nazionali e confederali.

Il Collegio dei Probiviri è competente ad esaminare i ricorsi presentati entro i termini previsti dalle norme confederali in materia.

Le riunioni del Collegio sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le decisioni sono assunte a maggioranza; in caso di parità, vale doppio il voto del Presidente.

I componenti del Collegio dei Probiviri che siano assenti senza giustificato motivo, per due riunioni consecutive, decadono automaticamente.

Decadono, altresì, automaticamente, i componenti del Collegio assenti, senza giustificato motivo, per quattro riunioni anche non consecutive.

Decade, inoltre, il Presidente che non ha proceduto alla convocazione del Collegio in presenza di adempimenti da espletare.

I componenti decaduti saranno sostituiti dal Consiglio Capoluogo e Regionale .

ART. 72 - Coordinamento di Capoluogo e Regionale delle Aree contrattuali Medica e Veterinaria

A livello di Capoluogo e Regionale è costituito il Coordinamento delle Aree contrattuali medica e veterinaria che comprende i medici e veterinari dipendenti e convenzionati, liberi professionisti e specializzandi.

I Responsabili delle Aree medica e veterinaria territoriali e di capoluogo riuniti in assemblea eleggono il proprio Coordinatore a livello Capoluogo e Regionale .

Il Coordinatore Capoluogo e Regionale , di intesa con la segreteria Capoluogo e Regionale individua i seguenti responsabili:

- un responsabile per l'area della dirigenza;
- un responsabile per l'area della medicina generale;
- un responsabile per l'area specialistica;
- un responsabile per l'area veterinaria.

Il Coordinatore Capoluogo e Regionale partecipa alla riunione della segreteria regionale, come invitato, su argomenti relativi all'area.

Il Coordinatore, così eletto, partecipa, per tutto il tempo del suo incarico, alle riunioni del Coordinamento Nazionale.

Partecipa, altresì, con voto deliberante per tutto il tempo del suo incarico, alle riunioni del Consiglio Capoluogo e Regionale , alle riunioni dell'Esecutivo Capoluogo e Regionale , nonché alla contrattazione decentrata per la propria area.

Il Coordinatore di Area che non partecipa, senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive del Consiglio Capoluogo e Regionale , decade automaticamente dal suo incarico.

Il Coordinamento, ha sede presso la Segreteria Capoluogo e Regionale della UIL FPL.,

ART. 73 - Coordinamento di Capoluogo e Regionale delle Aree contrattuali della dirigenza

A livello Capoluogo e Regionale è costituito il Coordinamento delle Aree contrattuali della dirigenza.

I Responsabili del Coordinamento a livello Territoriale, riuniti in assemblea, eleggono il proprio Coordinatore a livello Capoluogo e Regionale .

Ogni Coordinatore Capoluogo e Regionale , così eletto, partecipa, per tutto il tempo del suo incarico, alle riunioni del Coordinamento Nazionale.

Partecipa, altresì, con voto deliberante per tutto il tempo del suo incarico, alle riunioni del Consiglio Capoluogo e Regionale nonché alla contrattazione decentrata per la propria area.

Il Coordinatore che non partecipa, senza giustificato motivo, a due riunioni anche non consecutive del Consiglio Capoluogo e Regionale , decade automaticamente dal suo incarico.

Il Coordinamento, ha sede presso la Segreteria Capoluogo e Regionale della UIL FPL.

ART. 74 – Coordinamenti di Capoluogo e Regionale Professionali e/o di Settore

A livello Capoluogo e Regionale sono istituiti i Coordinamenti di professioni e professionalità, nonché i Coordinamenti di settore aventi particolare rilievo nella loro specificità sul piano quanti-qualitativo sulla base delle decisioni assunte dagli organismi nazionali.

I Responsabili Professionali e/o di Settore territoriali, riuniti in assemblea, eleggono rispettivamente il proprio Coordinatore a livello Capoluogo e Regionale .

Ogni Coordinatore, così eletto, partecipa, per tutto il tempo del suo incarico, alle riunioni del Coordinamento Nazionale.

Partecipa, altresì, con voto deliberante per tutto il tempo del suo incarico, alle riunioni del Consiglio Capoluogo e Regionale , e decade anche dalla funzione di Coordinatore, ove non partecipi per due riunioni anche non consecutive senza giustificato motivo.

I Coordinamenti hanno sede presso la Segreteria Capoluogo e Regionale della UIL FPL.

ART. 75 - Composizione dei Coordinamenti di Capoluogo e Regionale Professionali e/o di Settore

Ogni Coordinamento Professionale e/o di Settore è composto da tanti Responsabili, eletti a livello Territoriale, nella misura di uno per raggruppamento professionale per quanti sono i territori previsti in ogni singola Regione.

ART. 76 - Compiti dei Coordinamenti di Capoluogo e Regionale Professionali e di Settore

I Coordinamenti svolgono i seguenti compiti, da assumersi sempre di intesa con la rispettiva struttura Capoluogo e Regionale della UIL FPL:

- a) contribuire alla determinazione delle linee politico-sindacali delle rispettive strutture di appartenenza;
- b) avanzare proposte tecniche da armonizzare in una visione politica complessiva;
- c) partecipare alla impostazione della materia contrattuale nell'ambito della politica generale della Federazione, nonché alla analisi e progettazione delle linee strategiche sindacali;
- d) promuovere iniziative atte a dare risonanza ai progetti e documenti elaborati;
- e) fare proselitismo;
- f) promuovere e realizzare attività di aggiornamento professionale e sindacale;
- g) partecipare, su delega della Segreteria, alle trattative su problemi specifici.

I compiti di cui sopra valgono anche per l'Area contrattuale medica e veterinaria e per le Aree della dirigenza.

ART. 77 – Coordinamento di Capoluogo e Regionale Pari Opportunità – Politiche di genere.

È istituito a livello regionale il Coordinamento delle Pari Opportunità – Politiche di genere al fine di promuovere, attraverso il dibattito tra le componenti femminili della Federazione, una politica di pari opportunità

anche attraverso specifiche azioni nel sociale e nel mondo del lavoro, da assumersi d'intesa con la Segreteria Regionale.

Le Coordinatrici territoriali, riunite in assemblea, eleggono la Coordinatrice Regionale.

La Coordinatrice così eletta, partecipa, per tutto il tempo del suo incarico, alle riunioni del Consiglio Regionale, e decade da Coordinatrice, ove non partecipi per due riunioni anche non consecutive, senza giustificato motivo.

Il Coordinamento ha sede presso la Segreteria Regionale della UIL FPL.

ART. 78 – Composizione del Coordinamento di Capoluogo e Regionale Pari Opportunità – Politiche di genere.

Il Coordinamento di Capoluogo e Regionale è composto da tutte le Coordinatrici territoriali elette da ogni singola struttura Territoriale.

ART. 79 - Compiti del Coordinamento di Capoluogo e Regionale Pari Opportunità – Politiche di genere

Il Coordinamento di Capoluogo e Regionale Pari Opportunità – Politiche di genere, d'intesa con la rispettiva Segreteria di Capoluogo e Regionale UIL FPL, promuove azioni tese al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) applicazione ed estensione dei principi per il raggiungimento delle pari opportunità tra donne e uomini nel mondo del lavoro e nella
- b) società;
- c) attuazione delle norme relative ai comitati aziendali, voluti dai contratti e nel Piano di azioni positive;
- d) realizzazione nei programmi scolastici dell'educazione sanitaria della prevenzione;
- e) applicazione della legge sulla istituzione degli asili nido al fine di rendere funzionanti i servizi di sostegno al nucleo familiare;
- f) realizzazione della riorganizzazione dei servizi privilegiando la riforma dell'orario di lavoro;
- g) attuazione della tutela contro la violenza sulle lavoratrici nei luoghi di lavoro;
- h) realizzazione dei programmi formativi sulle politiche di genere;
- i) realizzazione di programmi di prevenzione e sicurezza;
- j) proposizione di iniziative culturali e scientifiche;
- k) impegno di applicazione della Legge 53/2000 sui congedi parentali e successive;
- l) raggiungimento della piena applicazione delle normative vigenti, italiane ed europee, a tutela della donna.

ART. 80 - Nuovi Coordinamenti professionali e/o di settore

A livello di Capoluogo e Regionale possono essere istituiti nuovi coordinamenti di professioni e professionalità, nonché nuovi coordinamenti di settore aventi particolare rilievo nella loro specificità sul piano quantitativo e qualitativo sulla base delle decisioni assunte dagli organismi regionali. I responsabili professionali e/o di settore territoriali, riuniti in assemblea, eleggono rispettivamente il proprio coordinatore a livello regionale. Partecipa altresì, con voto deliberante, per tutto il tempo del suo incarico alle riunioni del Consiglio di Capoluogo e Regionale, e decade anche dalle funzioni di coordinatore, ove non partecipi per due riunioni, anche non consecutive, senza giustificato motivo.

I coordinamenti hanno sede presso la Segreteria di Capoluogo e Regionale della UIL FPL.

ART. 81 – Consulta Sociale di Capoluogo e Regionale (facoltativa)

Può essere costituita a livello di di Capoluogo e Regionale una Consulta Sociale avente lo scopo di dare contenuti politici alle richieste di risoluzione di problemi sociali che interessano la collettività.

La Consulta è composta, da rappresentanti del Sindacato e da rappresentanti di Associazioni e/o espressioni democratiche che rappresentano i cittadini e l'utenza.

Il Consiglio di Capoluogo e Regionale , delibera la nomina del Presidente e la composizione della Consulta, con sede presso la Segreteria di Capoluogo e Regionale .

Il Presidente, che partecipa alle riunioni dell'Esecutivo di Capoluogo e Regionale e del Consiglio di Capoluogo e Regionale , ha il compito di provvedere, di intesa con la Segreteria, alla convocazione ed al funzionamento della Consulta.

La Segreteria per il contributo sulle specifiche problematiche trattate dalla Consulta può avvalersi del contributo del Presidente.

ART. 82 - Dipartimento della Contrattazione di Capoluogo e Regionale

È istituito a livello di Capoluogo e Regionale il Dipartimento della Contrattazione, strumento operativo della Segreteria di Capoluogo e Regionale , avente lo scopo di dare contenuti politici, normativi ed economici alle richieste di risoluzione dei problemi contrattuali che interessano tutte le professioni dei vari comparti pubblici e privati, di tutti gli operatori della Sanità e delle Autonomie Locali.

Il Dipartimento opera in stretto collegamento con la Segreteria di Capoluogo e Regionale della UIL FPL.

Il Dipartimento ha sede istituzionale presso la Segreteria di Capoluogo e Regionale della UIL FPL.

ART. 83 - Dipartimento della Prevenzione di Capoluogo e Regionale

È istituito a livello di Capoluogo e Regionale , il Dipartimento della Prevenzione e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, strumento operativo della Segreteria di Capoluogo e Regionale , avente lo scopo di fornire alle strutture territoriali lo strumento di supporto tecnico e legislativo in materia di sicurezza e tutela della salute, di monitorare lo stato di attuazione della normativa vigente e di assicurare, d'intesa con la struttura nazionale, attraverso corsi di formazione, lo sviluppo professionale conseguente all'evoluzione della disciplina.

Il Dipartimento opera in stretto collegamento con la Segreteria di Capoluogo e Regionale della UIL FPL.

Il Dipartimento ha sede istituzionale presso la Segreteria di Capoluogo e Regionale della UIL FPL.

ART. 84 - Dipartimento del Terzo Settore di Capoluogo e Regionale

È istituito a livello di Capoluogo e Regionale il Dipartimento del Terzo Settore, strumento operativo della Segreteria di Capoluogo e Regionale , avente lo scopo di tutelare i diritti ed organizzare i lavoratori operanti nell'ambito dei servizi alla persona di tipo: Socio-Sanitario, Assistenziale-Educativo e di inserimento lavorativo, erogati da strutture private o no-profit, sia sotto la forma associazionistica che cooperativistica (Residenze Sanitarie Assistenziali, Laboratori e Centri Medici Privati, Case di Riposo a Carattere Assistenziale, Centri di Riabilitazione psico-motoria, Asili Nido ecc.).

Il Dipartimento organizza e tutela altresì i lavoratori che prestano la loro opera presso Enti Locali o Sanità in lavori socialmente utili e/o in forme di lavoro emergenti.

Il Dipartimento opera in stretto collegamento con la Segreteria di Capoluogo e Regionale della UIL FPL.

Il Dipartimento ha sede istituzionale presso la Segreteria di Capoluogo e Regionale della UIL FPL.

ART. 85 - Dipartimento della Previdenza di Capoluogo e Regionale

È istituito a livello di Capoluogo e Regionale il Dipartimento della Previdenza, strumento operativo della Segreteria di Capoluogo e Regionale, avente lo scopo di affrontare tutta la tematica riguardante i trattamenti pensionistici del Settore Pubblico e Privato nonché la previdenza complementare e tutta la materia inerente il TFR e l'indennità premio di fine servizio.

Il Dipartimento opera in stretto collegamento con la Segreteria di Capoluogo e Regionale della UIL FPL.

Il Dipartimento ha sede istituzionale presso la Segreteria di Capoluogo e Regionale della UIL FPL.

TITOLO IV STRUTTURA NAZIONALE

ART. 86 - Federazione Nazionale

La Federazione dei Poteri Locali Nazionale è costituita dai lavoratori ad essa associati e si struttura a livello organizzativo in Sindacati di Capoluogo e Regionale, Sindacati Territoriali e Gruppi Aziendali (GAU) di categoria con l'obbligo della partecipazione a tutti gli Organismi, di cui fa parte, nell'ambito della UIL.

Rappresenta la categoria in sede Internazionale presso la Confederazione Internazionale dei Sindacati Liberi (ICFTU), la Confederazione Europea dei Sindacati (CES) e presso il Sindacato Public Services International (ISP).

ART. 87 - Compiti della FPL Nazionale

La Federazione Nazionale:

- a) determina con la effettiva partecipazione delle strutture di Capoluogo e Regionale e Territoriali, le linee politico sindacali;
- b) organizza gli iscritti alla Federazione su scala nazionale;
- c) attua la linea stabilita dal Congresso Nazionale;
- d) provvede mediante il Collegio dei Revisori dei Conti, alle eventuali verifiche amministrative e contabili delle strutture periferiche;
- e) gestisce il confronto con il Governo sia rispetto ai suoi compiti istituzionali di programmazione e di riforma, sia con le istituzioni preposte per le piattaforme e le rivendicazioni di categoria;
- f) ricerca, elabora, propone le linee di politica sindacale in materie contrattuali di carattere nazionale;
- g) provvede alla gestione della politica sociale, dei servizi e delle attività programmatiche, a livello nazionale, in accordo con gli indirizzi delle scelte confederali, nell'ottica dello sviluppo del Sindacato dei cittadini;
- h) realizza la sintesi e la coerenza applicativa tra le scelte di politica generale rivendicativa e contrattuale confederale a livello nazionale;
- i) si fa promotrice, in tutte le strutture di categoria, di politiche di pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici;
- j) rappresenta il momento di verifica, acquisizione e controllo dei dati e delle informazioni su tutte le materie di interesse sindacale;
- k) organizza e gestisce corsi di formazione e aggiornamento sindacale;
- l) promuove iniziative tese a realizzare la formazione, l'aggiornamento culturale e professionale dei lavoratori.

ART. 88 - Articolazioni e Organismi Nazionali

Il Sindacato Nazionale è costituito dai seguenti Organismi e articolazioni:

- a) il Congresso Nazionale;
- b) il Consiglio Generale;
- c) Esecutivo Nazionale;
- d) la Segreteria;
- e) il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
- f) il Collegio Nazionale dei Probiviri;
- g) Il Coordinamento delle Aree contrattuali medica e veterinaria;
- h) il Coordinamento delle Aree contrattuali della Dirigenza;
- i) i Coordinamenti Professionali e/o di Settore;
- j) il Coordinamento delle Pari Opportunità – Politiche di genere;
- k) la Consulta sociale (facoltativa);
 - i Dipartimenti:
 - della Contrattazione;
 - della Prevenzione;
 - del Terzo Settore;
 - della Previdenza;
 - Internazionale.

ART. 89 - Congresso Nazionale

Il Congresso deve essere tenuto ogni quattro anni ed in via straordinaria ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta da almeno due terzi dei componenti il Consiglio Generale o da almeno un terzo degli iscritti alla Federazione FPL.

La data, la località e l'ordine del giorno del Congresso vengono fissati dal Consiglio Generale della Federazione almeno sei mesi prima e comunque secondo le indicazioni della Confederazione. Il Consiglio Generale fissa altresì, di volta in volta, le modalità relative alla partecipazione ed al numero dei delegati in proporzione al numero degli organizzati in regola con il pagamento delle quote associative.

Il Congresso è valido in prima convocazione quando siano rappresentati, tramite i delegati, i 2/3 degli iscritti ed, in seconda convocazione, quando sia rappresentata almeno la maggioranza degli stessi.

Il Congresso, aperto da un componente del Consiglio Generale incaricato dalla Segreteria Nazionale, procede alla elezione della Presidenza, delle altre cariche congressuali e della Commissione Verifica Poteri, prima di iniziare la discussione all'ordine del giorno.

ART. 90 - Scopi del Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale è il massimo organo della UIL FPL cui spettano pieni poteri deliberativi.

Sono suoi scopi particolari:

- a) esaminare la relazione generale presentata dalla Segreteria Nazionale sull'attività svolta dall'ultimo Congresso;
- b) deliberare sull'indirizzo che deve seguire l'organizzazione;
- c) esaminare le politiche di bilancio;
- d) definire la linea politico-sindacale ed il programma della Federazione;
- e) eleggere:
 - il Consiglio Generale;
 - il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - il Collegio dei Probiviri;
 - i delegati del Congresso Confederale UIL, secondo le norme ed il rapporto indicato dalla Confederazione.
- f) deliberare eventuali modifiche al presente Statuto.

ART. 91 - Partecipazione al Congresso Nazionale

Hanno diritto di partecipare al Congresso con diritto di voto:

- a) i delegati regolarmente eletti nei Congressi Regionali;
- b) tre delegati del Coordinamento delle Aree contrattuale Medica e Veterinaria;
- c) tre delegati del Coordinamento delle Aree contrattuali della dirigenza;
- d) i Responsabili (uno per Coordinamento) Nazionali dei Coordinamenti professionali;
- d) la Responsabile Nazionale del Coordinamento delle Pari Opportunità – Politiche di genere.

Hanno altresì diritto di partecipare al Congresso, senza diritto di voto, i componenti uscenti del *Consiglio Generale* che non siano stati eletti delegati, nonché eventuali rappresentanti di organizzazioni sindacali aderenti in seconda affiliazione alla UIL FPL.

ART. 92 - Presidenza del Congresso Nazionale

All'apertura del Congresso i delegati, riuniti in assemblea plenaria, procedono alla nomina della Presidenza, composta da almeno cinque componenti.

La Presidenza ha i seguenti compiti:

- a) dirigere i lavori del Congresso, garantendo il regolare e democratico svolgimento dello stesso;
- b) provvedere alla elezione per la nomina delle seguenti Commissioni:
 - verifica poteri;

- elettorale;
 - mozioni congressuali.
- c) provvede con l'ausilio di un segretario verbalizzante alla compilazione dei verbali ed alla stesura di un riepilogo dei lavori del Congresso.

ART. 93 - Commissione Verifica Poteri del Congresso Nazionale

La Commissione Verifica Poteri, eletta in assemblea plenaria, è composta da almeno tre componenti. Essa riceve dalla Segreteria uscente, l'elenco dei delegati al Congresso, unitamente ai verbali dei rispettivi Congressi di Capoluogo e Regionale, dei quali verifica la legittimità, assicurandosi che ogni delegato non sia in possesso di un numero di deleghe superiori a due, compresa la propria.

La Commissione Verifica Poteri provvede al ritiro ed al controllo delle singole deleghe per confermarne la validità, contrassegnando le stesse con la firma di almeno due dei suoi componenti.

ART. 94 - Commissione elettorale del Congresso Nazionale

La Commissione elettorale è composta da almeno tre componenti.

La Commissione elettorale, in relazione alle indicazioni ed ai documenti presentati e votati dal Congresso, compila le liste dei candidati, unitamente alla Presidenza, adotta ogni accorgimento per garantire il normale svolgimento delle operazioni di voto per gli organismi previsti e, esaurite le votazioni, provvede agli scrutini.

I componenti della Commissione elettorale non possono essere inclusi nelle liste dei candidati, qualora la votazione sia segreta.

Ultimate le votazioni, la Commissione elettorale provvede alla compilazione del verbale e proclama i candidati eletti.

ART. 95 - Commissione mozioni congressuali del Congresso Nazionale

La Commissione per la stesura delle risoluzioni congressuali è composta da almeno tre componenti e procede, in relazione alla volontà e all'indirizzo degli interventi dei delegati, alla preparazione delle risoluzioni congressuali da sottoporsi all'approvazione del Congresso.

ART. 96- Composizione del Consiglio Generale.

Il Consiglio Generale è formato da un massimo di 200 componenti eletti dal Congresso Nazionale compresi, ove non già eletti:

- a) i Segretari Generali Territoriali;
- b) il Segretario referente di Capoluogo;
- c) i Segretari Generali di Capoluogo e Regionale ;
- d) il Segretario Generale Nazionale;
- e) i Segretari Nazionali;
- f) il Presidente della Consulta Sociale;
- g) il Tesoriere;
- h) il Coordinatore delle Aree contrattuali medica e veterinaria;
- i) il Coordinatore delle Aree contrattuali della dirigenza;
- j) i Coordinatori Nazionali delle professioni e/o di settore;
- k) la Coordinatrice Nazionale delle Pari Opportunità – Politiche di genere;
- l) i Responsabili Nazionali di ogni dipartimento;
- m) il Responsabile Nazionale del servizio "mobbing".

Partecipano al Consiglio Generale: i Segretari Generali di U.R. di provenienza della categoria FPL, i Revisori dei Conti e i Probiviri Nazionali.

I componenti del Consiglio Generale decadono dall'organismo col cessare della carica ricoperta al momento della nomina e sono sostituiti dai subentranti alla medesima funzione.

I componenti del Consiglio Generale che siano assenti, senza giustificato motivo, per due riunioni consecutive, decadono dal Consiglio Generale.

Decadono, altresì, i componenti del Consiglio Generale assenti, senza giustificato motivo, per quattro riunioni anche non consecutive-

ART. 97 - Compiti del Consiglio Generale.

Il Consiglio Generale è l'organo direttivo della UIL FPL, nel periodo che intercorre tra un Congresso e l'altro; è responsabile della pratica attuazione delle decisioni congressuali e ne controlla l'applicazione; risponde della sua attività al Congresso Generale della UIL FPL.

Il Consiglio Generale elegge con votazioni separate e a voto palese:

- il Segretario Generale;
- la Segreteria;
- il Tesoriere;
- l'Esecutivo;
- il Presidente della Consulta Sociale.

I compiti particolari sono:

- a) convocare il Congresso Generale della UIL FPL e fissarne le modalità di svolgimento;
- b) stabilire le direttive generali dell'attività contrattuale;
- c) provvedere alla gestione della politica sociale, dei servizi e delle attività programmatiche a livello nazionale in raccordo con gli indirizzi e le scelte confederali nell'ottica dello sviluppo della politica del sindacato dei cittadini;
- d) fissare le direttive delle politiche sindacali, organizzative e gestionali;
- e) decidere su ogni questione di natura organizzativa, ivi compresa la individuazione e costituzione di organismi nazionali sociali, di Coordinamento nazionale delle pari opportunità – Politiche di genere e dei Dipartimenti riferiti alle varie attività della Federazione;
- f) delegare all'Esecutivo, per casi particolari, adempimenti di propria competenza.

Il Consiglio Generale si riunisce ordinariamente almeno due volte l'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta l'organismo competente lo ritenga necessario o lo richieda un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni sono valide in prima ed in seconda convocazione (non meno di un'ora dopo) quando siano presenti rispettivamente, almeno i 2/3 o la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono valide a maggioranza dei voti dei presenti, salvo per le delibere di cooptazione e per i provvedimenti disciplinari.

ART. 98 – Esecutivo Nazionale.

La Esecutivo è l'organo di attuazione dei deliberati del Consiglio Generale e risponde ad esso della sua attività.

La Esecutivo Nazionale è formato da un massimo di 50 componenti, compresi:

- dal Segretario Generale Nazionale;
- dai componenti la Segreteria Nazionale;
- dal Tesoriere;
- dai Segretari Generali di Capoluogo e Regionale ;
- dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti (senza diritto di voto);
- dal Presidente del Collegio dei Probiviri (senza diritto di voto);
- dal Presidente della Consulta Sociale;
- dal Responsabile del Coordinamento delle Aree contrattuali Medica e Veterinaria;
- dal Responsabile del Coordinamento delle Aree contrattuali della Dirigenza;
- dalla Responsabile Nazionale delle Pari Opportunità – Politiche di genere;
- dai Responsabili di ogni Dipartimento.

I componenti dell' Esecutivo Nazionale, decadono dall'organismo col cessare della carica ricoperta.

ART. 99 - Compiti dell' Esecutivo Nazionale

Sono compiti dell' Esecutivo Nazionale:

- a) approvare il rendiconto economico finanziario ed il programma di spesa annuale;
- b) deliberare la misura dei contributi sindacali e la relativa ripartizione degli stessi tra le strutture;
- c) vigilare sull'amministrazione del patrimonio sociale;
- d) promuovere lo sviluppo della organizzazione;
- e) trattare le questioni ad essa delegate dal Consiglio Generale ed adottare provvedimenti di urgenza in casi e circostanze eccezionali;
- f) vigilare sulle attività delle strutture della organizzazione cooperando con esse nel lavoro di propaganda e di assistenza dei lavoratori;
- g) provvedere alla designazione dei rappresentanti la Federazione negli Enti, nelle Commissioni e negli Organismi Nazionali e Internazionali;
- h) nominare i Responsabili dei Dipartimenti della Contrattazione, della Prevenzione, del Terzo Settore, della Previdenza e dell'Internazionale;
- i) nominare il Direttore Responsabile degli organi ufficiali di stampa della Federazione;
- j) delegare alla Segreteria Nazionale, in via generale o in casi particolari, proprie attribuzioni;
- k) organizzarsi in sezioni di studio e di lavoro anche per settori ad ausilio delle attività ed iniziative della Segreteria Nazionale;
- l) decidere, verso le strutture di competenza (Territoriali e di Capoluogo e Regionale), l'azione disciplinare verso gli iscritti alla Federazione e le strutture, con diritto di conferire tale delega, revocabile, alla Segreteria Nazionale, per tutti i casi che rivestano particolare urgenza.

ART. 100 - Compiti del Tesoriere Nazionale

Il Tesoriere, esterno alla Segreteria, è eletto dalla Consiglio Generale, è garante del controllo delle compatibilità tra mezzi disponibili e spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi.

Il Tesoriere cura l'esecuzione dei provvedimenti di spesa sulla base delle decisioni assunte dalla Segreteria Nazionale.

ART. 101 - Riunioni dell' Esecutivo Nazionale

L' Esecutivo Nazionale si riunisce, di norma, ogni tre mesi ed in via straordinaria ogni qualvolta la Segreteria Nazionale lo ritenga necessario, o ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti dell' Esecutivo Nazionale stesso.

La convocazione è fatta dal Segretario Generale Nazionale, che ne fissa la data, il luogo, dando comunicazione dell'ordine del giorno fissato dalla Segreteria Nazionale, almeno 15 giorni prima. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a 5 giorni.

Le riunioni dell' Esecutivo sono validamente costituite quando è presente almeno la maggioranza dei componenti effettivi. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, salvo i casi previsti dall'art. 134 (norme disciplinari).

I componenti dell' Esecutivo che siano assenti senza giustificato motivo, per due riunioni consecutive, decadono automaticamente e saranno sostituiti dal Consiglio Generale.

Decadono, altresì, automaticamente, i componenti dell' Esecutivo assenti per quattro riunioni, anche non consecutive, senza giustificato motivo e saranno sostituiti dal Consiglio Generale.

ART. 102 - Segreteria Nazionale

La Segreteria Nazionale è l'organo esecutivo della UIL FPL.

Essa provvede all'esecuzione delle decisioni del Consiglio Generale, dell' Esecutivo e della Consulta Sociale Nazionale;

Assicura la gestione continuativa dell'organizzazione e delibera su tutte le questioni che hanno carattere di urgenza comprese le azioni disciplinari secondo le modalità previste dal presente Statuto;

Provvede alla direzione quotidiana delle attività della Federazione e realizza un rapporto sistematico con le strutture Regionali e Territoriali atto a garantire lo svolgimento dell'attività corrente;

Compete alla Segreteria Nazionale la gestione e l'amministrazione del patrimonio economico e sociale.

La Segreteria sottopone al Consiglio Generale ed dell'Esecutivo i problemi di loro competenza, provvedendo alla loro convocazione con preciso ordine del giorno, con un periodo di congruo preavviso, fatti salvi i casi di urgenza.

La Segreteria provvede al proprio funzionamento attribuendo incarichi di lavoro specifici per singoli componenti di Segreteria, garantendo la collegialità del lavoro e delle decisioni.

La Segreteria si riunisce su convocazione del Segretario Generale, almeno due volte al mese, in giorni prefissati; ad essa partecipa, senza diritto di voto, il Tesoriere.

ART. 103 - Composizione della Segreteria Nazionale

La Segreteria Nazionale è composta da 5 componenti compreso il Segretario Generale.

Essa è eletta dal Consiglio Generale; opera in maniera collegiale; le sue decisioni sono assunte a maggioranza.

I Segretari Nazionali che nel corso dell'anno siano assenti per due riunioni consecutive, senza giustificato motivo, decadono automaticamente e sono sostituiti dal Consiglio Generale.

Decadono, altresì, automaticamente, i Segretari Nazionali assenti, senza giustificato motivo, per un totale di quattro riunioni anche non consecutive e saranno sostituiti dal Consiglio Generale.

Decade, inoltre, il Segretario Generale ove non provveda, per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, a convocare la Segreteria.

ART. 104 - Segretario Generale

Il Segretario Generale coordina le politiche e le attività della Segreteria Nazionale, rappresenta la Federazione Nazionale nei confronti dei terzi ed in giudizio, assume ogni decisione ritenuta urgente e può intervenire a qualsiasi livello ed in ogni sede nella quale la UIL FPL sia costituita o abbia interessi politici, organizzativi, giuridici, finanziari.

Il Segretario Generale, può altresì, in nome e per conto della Federazione, su deliberazione della Segreteria, acquistare o vendere immobili e stipulare contratti di mutuo, anche ipotecari, intervenendo nei relativi atti pubblici con tutte le necessarie facoltà al riguardo.

Il Segretario Generale autorizza le strutture Territoriali e Capoluogo Regionali, anche tramite delega, l'apertura e chiusura di conti correnti bancari e postali su tutto il territorio nazionale.

ART. 105 - Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale

Il Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale è composto da 5 componenti, compreso il Presidente, che è eletto al suo interno.

Il Collegio è eletto dal Congresso in seduta plenaria ed a votazione palese. Il Collegio ha il compito, almeno ogni tre mesi pena la decadenza, di controllare i documenti amministrativi e contabili della struttura nazionale proponendo alla Segreteria i provvedimenti ritenuti opportuni al superamento delle eventuali deficienze.

Il Collegio redige annualmente e presenta al Consiglio Generale, a completamento del rendiconto economico finanziario, la relazione sulla attività svolta.

Il Collegio, su mandato della Segreteria Nazionale, provvede alla verifica amministrativa e contabile delle strutture Regionali e Territoriali della UIL FPL.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti partecipano, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Generale.

I componenti del Collegio non possono ricoprire altre cariche direttive ed esecutive negli organismi nazionali.

Le riunioni del Collegio sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei componenti.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti che siano assenti senza giustificato motivo, per due riunioni anche non consecutive, decadono il Consiglio generale provvederà alla sostituzione tramite elezione

Decadono, altresì, automaticamente, i componenti del Collegio assenti, senza giustificato motivo, per quattro riunioni anche non consecutive.

Decade, inoltre, il Presidente che non ha proceduto alla convocazione del Collegio alle scadenze previste.

ART. 106 - Collegio dei Probiviri Nazionale

Il Collegio dei Probiviri Nazionale è composto fino ad un numero massimo di 9 componenti, compreso il Presidente che è eletto al suo interno.

Il Collegio è eletto al Congresso in seduta plenaria e a votazione palese.

I componenti del Collegio dei Probiviri partecipano, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Generale. I componenti del Collegio non possono ricoprire altre cariche negli organismi confederali o cariche direttive ed esecutive negli organismi nazionali della Federazione.

Il Collegio dei Probiviri è competente ad esaminare i ricorsi presentati entro il termine di 15 giorni avverso provvedimenti disciplinari assunti dagli organismi direttivi nazionali o dagli organismi direttivi delle strutture Regionali e Territoriali o dai Collegi dei probiviri Regionali.

Il Collegio dei Probiviri è tenuto a pronunciare la propria decisione, pena la decadenza del provvedimento impugnato, nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del ricorso.

Le riunioni del Collegio sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le decisioni sono assunte a maggioranza; in caso di parità, vale doppio il voto del Presidente.

I componenti del Collegio dei Probiviri che siano assenti senza giustificato motivo, per due riunioni consecutive, decadono il Consiglio Generale provvederà alla sostituzione tramite elezione

Decadono, altresì, , i componenti del Collegio assenti, senza giustificato motivo, per quattro riunioni anche non consecutive.

Decade, inoltre, il Presidente che non ha proceduto alla convocazione del Collegio in presenza di adempimenti da espletare.

ART. 107 - Coordinamenti Professionali e/o di Settore nazionali

A livello Nazionale sono istituiti i Coordinamenti di Professioni e professionalità nonché i Coordinamenti di settore aventi particolare rilievo nella loro specificità sul piano quanti-qualitativo.

Il Consiglio Generale, individua il numero dei Coordinamenti delle professioni e/o di settore.

I Coordinatori Regionali di ciascuna Area professionale e/o di ciascun settore, riuniti in assemblea, eleggono rispettivamente il proprio Coordinatore Nazionale.

Ogni Coordinamento professionale e/o di settore è composto da tutti i Responsabili di ciascun Coordinamento Regionale per quante sono le Regioni.

I Coordinatori, così eletti, partecipano, per tutto il tempo del loro incarico, alle riunioni del Consiglio Generale, con voto deliberante.

I Coordinamenti delle professioni e/o di settore hanno sede istituzionale a Roma, presso la Segreteria Nazionale UIL FPL.

ART. 108 - Compiti dei Coordinamenti Professionali e di Settore nazionali

I Coordinamenti hanno i seguenti compiti, da assumersi sempre di intesa con le rispettive strutture competenti:

- 1) contribuire alla determinazione delle linee politico-sindacali delle rispettive strutture di appartenenza;
- 2) avanzare proposte tecniche da armonizzare in una visione politica complessiva;
- 3) partecipare alla impostazione della materia contrattuale nell'ambito della politica generale della Federazione, nonché alla analisi e progettazione delle linee strategiche sindacali;
- 4) promuovere iniziative atte a dare risonanza ai progetti e ai documenti elaborati;

- 5) fare proselitismo;
- 6) promuovere e realizzare attività di aggiornamento professionale e sindacale;
- 7) partecipare, su delega della Segreteria, alle trattative su temi specifici.

ART. 109 – Coordinamento nazionale delle Aree contrattuali Medica e Veterinaria

A livello Nazionale è costituito il Coordinamento delle Aree contrattuali medica e veterinaria che comprende i medici e veterinari dipendenti e convenzionati, liberi professionisti e specializzandi.

I Responsabili Regionali delle Aree medica e veterinaria, riuniti in assemblea, eleggono il responsabile nazionale del Coordinamento.

Il Coordinatore nazionale, di intesa con la segreteria nazionale, individua i seguenti responsabili:

- un responsabile per l'area della dirigenza;
- un responsabile per l'area della medicina generale;
- un responsabile per l'area specialistica;
- un responsabile per l'area veterinaria.

Il coordinatore nazionale partecipa alle riunioni della segreteria nazionale, come invitato, su argomenti relativi all'area.

Il responsabile nazionale del coordinamento partecipa con voto deliberante, alle riunioni del Consiglio Generale.

Il Coordinamento, ha sede presso la Segreteria Nazionale della UIL FPL.

ART. 110 – Coordinamento nazionale delle Aree contrattuali della Dirigenza

A livello Nazionale è costituito il Coordinamento delle Aree contrattuali della Dirigenza.

I Responsabili Regionali del Coordinamento delle Aree contrattuali della Dirigenza, riuniti in assemblea, eleggono il coordinatore nazionale.

Lo stesso partecipa per tutto il tempo dell'incarico, con voto deliberante, alle riunioni del Consiglio Generale.

Il Coordinamento, ha sede presso la Segreteria Nazionale della UIL FPL.

ART. 111 - Coordinamento nazionale delle Pari Opportunità – Politiche di genere.

È istituito a livello Nazionale il Coordinamento delle Pari Opportunità – Politiche di genere al fine di promuovere, attraverso un costante dibattito fra le componenti femminili della Federazione, una politica di pari opportunità anche attraverso specifiche azioni nel sociale e nel mondo del lavoro, da assumersi d'intesa con la Segreteria Nazionale.

Il Coordinamento delle Pari Opportunità – Politiche di genere è composto da tutte le Coordinatrici Regionali elette da ogni singola struttura Regionale.

Le Coordinatrici Regionali, riunite in assemblea, eleggono la Responsabile del Coordinamento Nazionale.

La Responsabile, così eletta, partecipa per tutto il tempo del suo incarico alle riunioni del Consiglio Generale e decade da Coordinatrice, ove non partecipi per due riunioni anche non consecutive, senza giustificato motivo.

Il Coordinamento ha sede istituzionale a Roma, presso la Segreteria Nazionale della UIL FPL .

ART. 112 - Compiti del Coordinamento nazionale delle Pari Opportunità – Politiche di genere.

Il Coordinamento nazionale delle Pari Opportunità – Politiche di genere ~~avrà anche~~ ha i seguenti compiti specifici, da assumersi sempre di intesa con la Segreteria Nazionale, promuovendo azioni tese al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) applicazione ed estensione dei principi per il raggiungimento delle pari opportunità tra donne e uomini nel mondo del lavoro e nella società;
- b) attuazione delle norme relative ai comitati aziendali, voluti dai contratti e nel Piano di azioni positive;

- c) realizzazione nei programmi scolastici dell'educazione sanitaria della prevenzione;
- d) applicazione della legge sulla istituzione degli asili nido al fine di rendere funzionanti i servizi di sostegno al nucleo familiare;
- e) realizzazione della riorganizzazione dei servizi privilegiando la riforma dell'orario di lavoro;
- f) attuazione della tutela contro la violenza sulle lavoratrici nei luoghi di lavoro;
- g) realizzazione dei programmi formativi sulle politiche di genere;
- h) realizzazione di programmi di prevenzione e sicurezza;
- i) proposizione di iniziative culturali e scientifiche;
- j) impegno di applicazione della Legge 53/2000 sui congedi parentali e successive;
- k) raggiungimento della piena applicazione delle normative vigenti, italiane ed europee, a tutela della donna.

ART. 113 – Dipartimento nazionale della Contrattazione

È istituito a livello Nazionale il Dipartimento della Contrattazione, strumento operativo della Segreteria Nazionale, avente lo scopo di dare contenuti politici, normativi ed economici alle richieste di risoluzione dei problemi contrattuali che interessano tutte le professioni dei vari comparti pubblici e privati, di tutti gli operatori della Sanità e delle Autonomie Locali.

Il Dipartimento opera in stretto collegamento con la Segreteria Nazionale della UIL FPL.

Il Dipartimento ha sede istituzionale presso la Segreteria Nazionale della UIL FPL.

ART. 114 - Dipartimento nazionale della Prevenzione

È istituito a livello Nazionale il Dipartimento della Prevenzione e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, strumento operativo della Segreteria Nazionale, avente lo scopo di fornire alle strutture territoriali lo strumento di supporto tecnico e legislativo in materia di sicurezza e tutela della salute, di monitorare lo stato di attuazione della normativa vigente e di assicurare attraverso corsi di formazione lo sviluppo professionale conseguente all'evoluzione della disciplina.

Il Dipartimento opera in stretto collegamento alla Segreteria Nazionale della UIL FPL.

Il Dipartimento ha sede istituzionale presso la Segreteria Nazionale della UIL FPL.

ART. 115 – Dipartimento nazionale del Terzo Settore

È istituito a livello Nazionale il Dipartimento del Terzo Settore, strumento operativo della Segreteria Nazionale, avente lo scopo di tutelare i diritti ed organizzare i lavoratori operanti nell'ambito dei servizi alla persona di tipo: Socio-Sanitario, Assistenziale-Educativo e di inserimento lavorativo, erogati da strutture private o no-profit, sia sotto la forma associazionistica che cooperativistica (Residenze Sanitarie Assistenziali, Laboratori e Centri Medici Privati, Case di Riposo a Carattere Assistenziale, Centri di Riabilitazione psico-motoria, Asili Nido ecc.).

Il Dipartimento organizza e tutela altresì i lavoratori che prestano la loro opera presso Enti Locali o Sanità in lavori socialmente utili e/o in forme di lavoro emergenti.

Il Dipartimento opera in stretto collegamento con la Segreteria Nazionale della UIL FPL.

Il Dipartimento ha sede istituzionale presso la Segreteria Nazionale della UIL FPL.

ART. 116 - Dipartimento nazionale della Previdenza

È istituito a livello Nazionale il Dipartimento della Previdenza, strumento operativo della Segreteria Nazionale, avente lo scopo di affrontare tutta la tematica riguardante i trattamenti pensionistici del Settore Pubblico e Privato nonché la previdenza complementare e tutta la materia inerente il TFR e l'indennità premio di fine servizio.

Il Dipartimento opera in stretto collegamento con la Segreteria Nazionale della UIL FPL.

Il Dipartimento ha sede istituzionale presso la Segreteria Nazionale della UIL FPL.

ART. 117 - Dipartimento Internazionale

È istituito a livello Nazionale il Dipartimento Internazionale, avente lo scopo di curare i rapporti con le Organizzazioni Sindacali degli altri Paesi ed in particolare con quelle internazionali alle quali la Federazione aderisce: Confederazione Internazionale dei Sindacati Liberi (ICFTU), Confederazione Europea dei Sindacati (CES), Sindacato Public Services International (ISP).

Il Segretario Generale coordina le politiche e le attività del Dipartimento.

Il Dipartimento ha sede istituzionale presso la Segreteria Nazionale della UIL FPL.

ART 118 - Dipartimento per le politiche giovanili di sostegno al precariato

È istituito a livello Nazionale il Dipartimento per le politiche giovanili e di sostegno al precariato, strumento operativo della Segreteria Nazionale, si occupa delle problematiche che devono affrontare i giovani lavoratori alle prese con forme di lavoro flessibile e nei primi anni di occupazione stabile, alla loro formazione sia professionale che culturale.

Il Dipartimento ha sede istituzionale presso la Segreteria Nazionale della UIL FPL.

ART. 119 - Consulta Sociale Nazionale

Può essere costituita a livello Nazionale una Consulta Sociale avente lo scopo di dare contenuti politici alle richieste di risoluzione di problemi sociali che interessano la collettività.

La Consulta è composta, da rappresentanti del Sindacato e da rappresentanti di Associazioni od espressioni democratiche che rappresentano i cittadini e l'utenza. Il Consiglio Generale delibera la nomina del Presidente e la composizione della Consulta, con sede presso la Segreteria Nazionale.

Il Presidente, che partecipa alle riunioni dell'Esecutivo, ha il compito di provvedere, di intesa con la Segreteria, alla convocazione ed al funzionamento della Consulta.

La Segreteria nazionale per il contributo sulle specifiche problematiche trattate dalla Consulta può avvalersi del contributo del Presidente.

PARTE TERZA

QUOTE ASSOCIATIVE – AUTONOMIA AMMINISTRATIVA

ART. 120 - Obbligo della contribuzione

Tutti gli iscritti alla UIL FPL, tramite i rispettivi Sindacati Territoriali, sono tenuti al pagamento della quota associativa fissata dal Consiglio Confederale Nazionale della UIL e dei contributi sindacali deliberati dell' Esecutivo Nazionale della UIL FPL di anno in anno.

Gli iscritti non in regola con i pagamenti non sono eleggibili e decadono dagli incarichi eventualmente ricoperti.

Non possono parimenti partecipare ai Congressi Nazionali e Regionali della Federazione i Sindacati Territoriali che non siano in regola con il versamento dei contributi alla Segreteria Nazionale o non abbiano presentato annualmente i rendiconti economico.

ART. 121 – Autonomia amministrativa

I Sindacati Territoriali o Regionali sono Organismi giuridicamente ed amministrativamente autonomi, che rispondono direttamente delle obbligazioni assunte nella persona del Segretario Responsabile pro-tempore.

Le organizzazioni Territoriali e Regionali o le persone che le rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non potranno, per qualsiasi titolo o causa o specialmente per il fatto dell'adesione o della dipendenza dalla Federazione, chiedere di essere sollevate dalle stesse.

Qualora, dai controlli periodici dei bilanci territoriali e regionali, emergessero irregolarità nelle situazioni amministrative o irregolarità nella corresponsione dei contributi alle strutture Regionali e Nazionali della Federazione, la Segreteria Nazionale ha facoltà d'intervenire con il blocco dei contributi o con il commissariamento ad acta, fino alla definizione delle presunte inadempienze.

ART. 122 - Tesseramento, ripartizione quote associative e versamenti centralizzati

La ripartizione delle quote associative è decisa dell' Esecutivo Nazionale della Federazione, mediante importi fissi o versamenti percentualizzati. La riscossione dei contributi e delle quote associative deve avvenire con le modalità fissate dell' Esecutivo Nazionale.

L' Esecutivo Nazionale può istituire forme centralizzate di versamento dei contributi con ripartizione automatica percentualizzata tra Confederazione, Federazione Nazionale, Sindacati Territoriali e Regionali.

ART. 123 - Ripartizione quote associative e rapporti amministrativi

I contributi sindacali relativi alle quote di servizio o quote contrattuali vengono ripartiti tra i diversi organismi in conformità alle norme generali fissate dallo Statuto della UIL e dall' Esecutivo Nazionale della Federazione.

La ripartizione percentualizzata delle quote di servizio o contrattuali o di altro genere (referendum, ecc.) deve essere stabilita dal Sindacato Territoriale e Regionale negli accordi con le altre organizzazioni sindacali, solo dopo aver consultato la Segreteria Nazionale.

ART. 124 - Contributi straordinari

La Federazione Nazionale, su delibera di 4/5 del Consiglio Generale, può stabilire anno per anno, diverse modalità di ripartizione della quota associativa a carico dei Sindacati Territoriali.

ART. 125- Pubblicità dei rendiconti economici.

I Sindacati Territoriali e Regionali debbono trasmettere alle strutture orizzontali e verticali di competenza ogni anno entro e non oltre il 31 marzo, il programma di spesa dell'anno in corso ed il rendiconto dell'anno precedente.

La Federazione Nazionale è tenuta, entro il 31 marzo di ogni anno, a presentare all' Esecutivo Nazionale ed alla Confederazione il programma di spesa dell'anno in corso ed il rendiconto dell'anno precedente.

La mancata presentazione, la omissione, o colpevole e accertata inesattezza di voci dei rendiconto, comporta la decadenza automatica del Tesoriere, se la responsabilità è personale, o dell'intera Segreteria in caso di responsabilità collegiale.

I decaduti dagli incarichi sono rieleggibili.

PARTE QUARTA NORME GENERALI

TITOLO I ISCRIZIONE – AUTONOMIA – COOPTAZIONI – INCOMPATIBILITÀ

ART. 126 - Iscrizione alla UIL FPL

L'iscrizione si manifesta con la sottoscrizione della adesione alla Federazione Nazionale ed ha valore di accettazione delle norme del presente Statuto e quindi di adesione alla Federazione Poteri Locali ed alla UIL.

Alla UIL FPL possono essere iscritti tutti i lavoratori che prestano la loro opera in tutti i settori della Sanità, pubblici e privati, delle Autonomie Locali così come previsto dall'art. 1 del presente Statuto.

L'iscrizione alla UIL FPL è consentita, altresì, al lavoratore, in attività di servizio nel settore Sanitario e/o delle Autonomie Locali, appartenenti ad altre categorie in conformità alle norme fissate dallo Statuto Confederale e previa autorizzazione della Segreteria Nazionale.

Gli iscritti che siano collocati a riposo e sottoscrivano delega a favore della UIL Pensionati, possono essere chiamati ad esercitare attività di collaborazione ed a ricoprire incarichi di responsabilità e coordinamento nelle strutture della UIL FPL, se non impegnati in incarichi di rappresentanza in altre categorie della UIL.

ART. 127 - Autonomia della Federazione Nazionale

Ai sensi dell'art. 1 del presente Statuto, per garantire l'autonomia, della Federazione Nazionale:

- a) non è ammessa la costituzione di correnti organizzate da partiti politici o da altri organismi estranei all'Organizzazione;
- b) nei Congressi e nelle elezioni degli organismi periferici e centrali non è consentita la presentazione di liste di corrente, di liste contrapposte, di mozioni pregressuali. Tutte le elezioni dovranno svolgersi in relazione alle norme del presente Statuto e di quello Confederale, anche al fine di assicurare alle eventuali minoranze il diritto di rappresentanza;
- c) le strutture sindacali della UIL FPL non possono avere sede presso partiti, movimenti o formazioni politiche di qualsiasi natura.

ART. 128 - Cooptazioni

I Consigli Territoriali, i Consigli Regionali ed il Consiglio Generale della Federazione possono effettuare tra un Congresso e l'altro delle cooptazioni in misura non superiore al 5% dei rispettivi componenti.

Le Cooptazioni debbono essere decise a maggioranza di 2/3 dei presenti.

TITOLO II NORME STATUTARIE – NORME DISCIPLINARI – DECADENZE

ART. 129 - Rispetto delle norme statutarie

Tutti gli aderenti alla UIL FPL che ricoprono o meno cariche direttive, sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e ad applicare le decisioni prese dai competenti Organi della Federazione.

ART. 130- Applicabilità dello Statuto della UIL

Le situazioni non previste dal presente Statuto sono regolate dalle norme dello Statuto e del Regolamento Confederale della UIL, in quanto applicabili.

Le norme contenute nel presente Statuto che dovessero risultare in contrasto con quelle contenute nello Statuto della UIL, debbono essere armonizzate dal Consiglio Generale della UIL FPL.

ART. 131 - Disciplina degli iscritti

L'iscritto alla UIL FPL resosi colpevole di infrazioni di natura politico-sindacale incorre, secondo la gravità della mancanza, nelle seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto;
- b) sospensione da 1 a 6 mesi;
- c) destituzione da eventuali cariche;
- d) espulsione.

Le strutture competenti all'azione disciplinare, gli organi decisionali abilitati, le procedure di attuazione, la validità delle decisioni, i termini dei ricorsi, sono regolamentati dallo Statuto della UIL al quale si fa esplicito riferimento.

In caso di particolare gravità ed urgenza, gli organi competenti possono sospendere cautelativamente l'iscritto, in attesa di una definizione del provvedimento.

ART. 132 - Intervento straordinario

L'intervento straordinario nei confronti dei Sindacati Territoriali e Regionali viene effettuato dalla Segreteria Nazionale quando si verificano i seguenti casi:

- a) inesistenza o inefficienza di un Organo dirigente;
- b) incapacità ad esprimere la Segreteria;
- c) esistenza di un'azione incompatibile con gli indirizzi approvati dagli organi statutari, capace di provocare disorientamenti e disgregazioni, danneggiando il prestigio della Organizzazione;
- d) Congresso convocato e svolto senza il rispetto delle norme statutarie;
- e) gravi irregolarità amministrative e sul tesseramento, recanti danno alla Organizzazione;
- f) mancato rispetto degli indirizzi adottati dagli organi statutari in caso di vertenze a carattere nazionale;
- g) mancata convocazione degli organismi nelle frequenze previste;
- h) mancata costituzione degli organismi statutari;
- i) mancato finanziamento ai GAU;
- j) azioni inefficienti a realizzare l'aumento e/o il mantenimento del numero degli iscritti, previsto e deliberato dalla struttura nazionale.

In caso di gestione commissariale, la Federazione Nazionale provvede, previa contestazione delle irregolarità di cui ai commi precedenti, alla nomina di un Comitato di reggenza oppure alla nomina di un Commissario unico.

Per quanto concerne la durata del periodo di commissariamento si fa riferimento alle norme Confederali.

Per le violazioni di cui ai punti c) ed f) la decisione spetta all'Esecutivo, ed in mancanza di questa, al Consiglio Generale che adotta il relativo provvedimento a maggioranza dei 2/3 dei presenti.

Relativamente ai Sindacati Territoriali e Regionali, l'intervento ed il provvedimento di cui sopra, prima di essere attuati, debbono essere portati a conoscenza delle rispettive Camere Sindacali Territoriali e Regionali.

L'intervento straordinario è previsto, altresì, nei confronti dei GAU da parte delle strutture periferiche competenti della Federazione.

E' istituito l'ufficio ispettivo della Federazione Nazionale, che opera, quale supporto della Segreteria Nazionale in unità di staff.

L'ufficio Ispettivo è composto da tre ispettori: il tesoriere nazionale, il Presidente del Collegio Revisori Conti ed il Responsabile dell'Ufficio Ispettivo.

L'ufficio ha funzioni ispettive ordinarie finalizzate a verificare la corretta attuazione delle norme statutarie

e regolamentari della Federazione, nonché compiti di indagine su segnalazioni di irregolarità formalmente pervenute a cura di associati o organi territoriali, ovvero altre funzioni accertative assegnate dalla Segreteria Nazionale della Federazione.

Le modalità di esercizio delle funzioni ispettive e di funzionamento dell'ufficio ispettivo sono determinate dalla Segreteria Nazionale che ne fornisce informazione all'Esecutivo Nazionale.

Il segretario generale nazionale, nomina il responsabile dell'ufficio ispettivo, che partecipa di diritto alle riunioni dell'Esecutivo Nazionale e del Consiglio Generale della Federazione.

ART. 133- Decadenza degli incarichi

S'intendono decaduti dalle cariche ricoperte negli organismi ai vari livelli quei componenti nei confronti dei quali siano stati presi appositi provvedimenti disciplinari previsti dal presente Statuto e da quello della UIL. S'intendono inoltre automaticamente decaduti anche quei componenti che, senza giustificato motivo, non partecipino alle riunioni degli organismi, così come disciplinato negli articoli precedenti, o che non rinnovino annualmente la tessera d'iscrizione al Sindacato.

La decadenza è deliberata dal Consiglio Territoriale, Regionale e dall'Esecutivo Nazionale a seconda delle rispettive competenze.

Decadono automaticamente dagli organismi quei componenti che per qualsiasi motivo cessino dal loro incarico.

Subentrano negli stessi coloro che li hanno sostituiti.

ART. 134- Inderogabilità delle norme

Tutte le norme del presente Statuto sono inderogabili.

In casi particolarmente eccezionali, l'Esecutivo Nazionale può derogare le norme del presente Statuto, previa motivazione esplicita, limitatamente ad un periodo non superiore ai sei mesi

TITOLO III RAPPORTO DI IMPIEGO ORGANI DI STAMPA - STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

ART. 135 - Limiti di età e di mandato

La carica di Segretario Generale a qualsiasi livello (nazionale, regionale, territoriale), non può essere ricoperta per un periodo complessivamente superiore ai tre mandati congressuali.

Non possono, altresì, essere eletti alla carica di Segretario Generale o di componente la segreteria o Tesoriere coloro che al momento dell'elezione abbiano superato il limite di età per il collocamento di pensione di vecchiaia previsto dall'INPS.

Tale norma decorre a partire dal giorno successivo al data di chiusura del 4° Congresso Nazionale UIL FPL.

ART. 136 - Incompatibilità interna ed esterna

Per le incompatibilità di cariche interne ed esterne si fa riferimento alle norme dello Statuto Confederale della UIL.

Per le norme che regolano le incompatibilità si fa riferimento a quelle confederali e si evidenzia che a carica di segretario Generale a qualsiasi livello (nazionale, regionale, territoriale), è incompatibile con qualsiasi altra carica, all'interno e all'esterno della segreteria nazionale, regionale, territoriale.

ART. 137 - Rapporto di impiego

L'elezione a componente di organi direttivi od esecutivi non stabilisce di per sé rapporto di impiego con l'Organizzazione Sindacale.

Qualora per un componente di organismi, a qualsiasi livello, si determinasse, dopo la sua nomina, l'insorgere di un rapporto d'impiego con la Organizzazione Sindacale, il rapporto stesso decorrerebbe dalla data del suo effettivo inizio e non da quella della nomina a componente di Organi direttivi od esecutivi.

ART. 138 - Organi di stampa

Sono organi di stampa della UIL FPL:

- a) "L'Ospedaliero";
- b) "UIL Sanità Sicurezza Sociale", agenzia con cadenza di norma quindicinale;
- c) "Proposta FLASH".
- d) UIL FPL Informa

ART. 139 - Strumenti di comunicazione

La UIL FPL dispone a livello nazionale degli strumenti telematici necessari alla realizzazione delle comunicazioni di rete tra le proprie diverse strutture e di divulgazione esterna delle proprie iniziative e attività.

La registrazione presso le competenti Authority dei domini Internet riferibili alla UIL FPL è di competenza esclusiva della Segreteria Nazionale.

Le strutture periferiche della Federazione sono tenute a corrispondere in maniera adeguata alle attività di comunicazione della rete telematica nazionale, sia per quanto riguarda la trasmissione della messaggistica interna che per quanto attiene l'utilizzo e l'aggiornamento delle risorse web messe a disposizione.

PARTE QUINTA

TITOLO I NORMA FINALE

Qualora tra un Congresso e l'altro, per motivi di eccezionale necessità o per corrispondere a modificazioni di legge che intervengano sull'assetto istituzionale dello Stato o che influenzino l'attività sindacale nel suo insieme, il Consiglio Generale potrà provvedere, con maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti ad approvare modifiche al presente Statuto.

ALLEGATO A

I coordinamenti professionali a livello aziendale sono articolati nel seguente modo:

1. AREE CONTRATTUALI MEDICA E VETERINARIA
2. AREE CONTRATTUALI DELLA DIRIGENZA.
3. AREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELL'ASSISTENZA SOCIALE (area Infermieristica e ostetrica)
4. AREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELL'ASSISTENZA SOCIALE I (area riabilitazione – tecnico-sanitaria)
5. AREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELL'ASSISTENZA SOCIALE II (area vigilanza e ispezione)
6. AREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELL'ASSISTENZA SOCIALE III (area assistenza sociale)
7. AREA AMMINISTRATIVA I (portieri- commessi- uscieri)
8. AREA AMMINISTRATIVA II (Coadiutori / Assistenti / Collaboratori Amministrativi)
9. AREA INFORMATICA
10. AREA TECNICA I (Operatori/Assistenti/Collaboratori Tecnici)
11. AREA TECNICA II (Agenti Tecnici- Operatori tecnici addetti all'assistenza- Operatori socio-sanitari)
12. AREA DELLA POLIZIA LOCALE
13. AREA DI SEGRETARI COMUNALI
14. AREA DOCENTE E EDUCATIVA-NIDI
15. COORDINAMENTO RESPONSABILI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (L. 626)
16. COORDINAMENTO I.R.C.C.S.
17. COORDINAMENTO ISTITUTI ZOOPROFILATTICI.
18. COORDINAMENTO ARPA.
19. COORDINAMENTO ENTI REGIONALI
20. COORDINAMENTO CC.I.AA.
21. COORDINAMENTO FEDERCASA.
22. COORDINAMENTO PARI OPPORTUNITA' – POLITICHE DI GENERE

A livello territoriale, regionale e nazionale, i coordinamenti, invece, vengono così riarticolati:

1. AREE CONTRATTUALI MEDICA E VETERINARIA
2. AREE CONTRATTUALI DELLA DIRIGENZA.
3. AREA DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE
4. AREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELL'ASSISTENZA SOCIALE (area riabilitazione – tecnico-sanitaria) - (area vigilanza e ispezione) - (area assistenza sociale)-(area ostetrica)
5. AREA AMMINISTRATIVA
6. AREA INFORMATICA E TECNICA
7. AREA OPERATORI SOCIO SANITARI
8. AREA DELLA POLIZIA LOCALE
9. AREA DEI SEGRETARI COMUNALI
10. AREA DOCENTE E EDUCATIVA-NIDI
11. COORDINAMENTO RESPONSABILI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
12. COORDINAMENTO ENTI STRUMENTALI (I.R.C.C.S, Istituti Zooprofilattici, ARPA, Enti Regionali, Federcasa
13. COORDINAMENTO CC.I.AA.
14. COORDINAMENTO PARI OPPORTUNITA' – POLITICHE DI GENERE

INDICE

PARTE I
DENOMINAZIONE E SOGGETTI ASSOCIATI - SEDE SCOPI RESPONSABILITÀ

Art. 1 - Denominazione e soggetti sindacali	pag. 3
Art. 2 - Denominazione e sede	“ 3
Art. 3 - Autonomia della UIL FPL	“ 3
Art. 4 - Scopi	“ 3
Art. 5 - Responsabilità	“ 4
Art. 6 - Articolazione territoriale	“ 5
Art. 7 - Organismi Unitari di base	“ 5
Art. 8 - Cariche sociali	“ 5

PARTE SECONDA
STRUTTURA DELLA UIL FPL

TITOLO I - STRUTTURE DI BASE

Art. 9 - Gruppo Aziendale UIL FPL	“ 6
Art. 10 - Organi del GAU	“ 6
Art. 11 - Convocazione dei Congressi GAU	“ 6
Art. 12 - Scopi dei Congressi GAU	“ 6
Art. 13 - Nomina Presidente e Commissione elettorale del GAU	“ 7
Art. 14 - Compiti della Presidente dell'assemblea dei GAU	“ 7
Art. 15 - Compiti della Commissione elettorale dei Congressi GAU	“ 7
Art. 16 - Svolgimento dei Congressi GAU	“ 7
Art. 17 - Composizione del Direttivo del GAU	“ 7
Art. 18 - Scopi dei Congressi GAU	“ 8
Art. 19 - Scopi dei Congressi GAU	“ 8
Art. 20 - Scopi dei Congressi GAU	“ 8

TITOLO II - STRUTTURE TERRITORIALI

Art. 21 - Sindacato Territoriale	“ 8
Art. 22 - Compiti del Sindacato Territoriale	“ 8
Art. 23 - Articolazioni e Organismi Territoriali	“ 9
Art. 24 - Congresso del Sindacato Territoriale	“ 9
Art. 25 - Scopi del Congresso Territoriale	“ 9
Art. 26 - Partecipazione al Congresso del Sindacato Territoriale	“ 10
Art. 27 - Nomina della Presidenza del Congresso Territoriale	“ 10
Art. 28 - Commissione Verifica Poteri del Congresso Territoriale	“ 10
Art. 29 - Commissione elettorale del Congresso Territoriale	“ 10
Art. 30 - Commissione per la stesura delle mozioni congressuali	“ 11
Art. 31 - Composizione del Cosiglio Territoriale	“ 11
Art. 32 - Consiglio Territoriale	“ 11
Art. 33 - Segreteria del Sindacato Territoriale	“ 11
Art. 34 - Segretario Generale Territoriale	“ 12
Art. 35 - Compiti del Tesoriere	“ 12
Art. 36 - Esecutivo Territoriale	“ 12
Art. 37 - Riunioni dell'Esecutivo Territoriale	“ 12
Art. 38 - Compiti dell'Esecutivo Territoriale	“ 13
Art. 39 - Collegio dei Revisori dei Conti Territoriali	“ 13
Art. 40 - Coordinamento delle Aree contrattuali Medica e Veterinaria	“ 13
Art. 41 - Coordinamento delle Aree contrattuali della dirigenza	“ 14
Art. 42 - Coordinamenti Professionali e/o di Settore	“ 14
Art. 43 - Compiti delle Aree e dei Coordinamenti Professionali e/o di Settore	“ 14
Art. 44 - Coordinamento territoriale delle Pari Opportunità - Politiche di genere	“ 14
Art. 45 - Compiti del Coordinamento Pari Opportunità - Politiche di genere	“ 15
Art. 46 - Dipartimento della Contrattazione	“ 15

Art. 47 - Dipartimento della Prevenzione	pag. 15
Art. 48 - Dipartimento del Terzo Settore	“ 15
Art. 49 - Dipartimento della Previdenza	“ 16
Art. 50 - Consulta Territoriale	“ 16
Art. 51 - Accorpamenti territoriali	“ 16
TITOLO III - STRUTTURE CAPOLUOGO E REGIONALE	
Art. 52 - Sindaco Capoluogo e Regionale	“ 16
Art. 53 - Compiti del Sindacato Capoluogo e Regionale	“ 16
Art. 54 - Articolazioni e Organismi Capoluogo e Regionale	“ 17
Art. 55 - Congresso del Sindacato Capoluogo e Regionale	“ 17
Art. 56 - Scopi del Congresso Capoluogo e Regionale	“ 18
Art. 57 - Partecipazione al Congresso del Sindacato Capoluogo e Regionale	“ 18
Art. 58 - Nomina della Presidenza del Congresso Capoluogo e Regionale	“ 18
Art. 59 - Commissione Verifica Poteri del Congresso Capoluogo e Regionale	“ 18
Art. 60 - Commissione elettorale del Congresso Capoluogo e Regionale	“ 19
Art. 61 - Commissione per la stesura delle mozioni congressuali del congresso Capoluogo e Regionale	“ 19
Art. 62 - Compiti del Consiglio Capoluogo e Regionale	“ 19
Art. 63 - Composizione del Consiglio Capoluogo e Regionale	“ 19
Art. 63 bis - Compiti e composizione del Consiglio di Capoluogo	“ 20
Art. 64 - Segreteria Capoluogo e Regionale	“ 20
Art. 65 - Segretario Generale Capoluogo e Regionale	“ 20
Art. 66 - Compiti del Tesoriere	“ 20
Art. 67 - Esecutivo Capoluogo e Regionale	“ 20
Art. 68 - Riunioni dell'Esecutivo Capoluogo e Regionale	“ 21
Art. 69 - Compiti dell'Esecutivo Capoluogo e Regionale	“ 21
Art. 70 - Collegio dei Revisori dei Conti Capoluogo e Regionale	“ 21
Art. 71 - Collegio dei Probiviri Capoluogo e Regionale	“ 22
Art. 72 - Coordinamento di Capoluogo e Regionale delle Aree contrattuali Medica e Veterinaria	“ 22
Art. 73 - Coordinamento di Capoluogo e Regionale delle Aree contrattuali della dirigenza	“ 23
Art. 74 - Coordinamenti di Capoluogo e Regionale Professionali e/o di Settore	“ 23
Art. 75 - Composizione dei Coordinamenti di Capoluogo e Regionale Professionali e/o di Settore	“ 23
Art. 76 - Compiti dei Coordinamenti di Capoluogo e Regionale Professionali e di Settore	“ 23
Art. 77 - Coordinamento di Capoluogo e Regionale Pari Opportunità - Politiche di genere	“ 23
Art. 78 - Composizione del Coordinamento di Capoluogo e Regionale Pari Opportunità - Politiche di genere	“ 24
Art. 79 - Compiti del Coordinamento di Capoluogo e Regionale Pari Opportunità - Politiche di genere	“ 24
Art. 80 - Nuovi Coordinamenti professionali e/o di settore	“ 24
Art. 81 - Consulta Sociale di Capoluogo e Regionale (facoltativa)	“ 24
Art. 82 - Dipartimento della Contrattazione di Capoluogo e Regionale	“ 25
Art. 83 - Dipartimento della Prevenzione di Capoluogo e Regionale	“ 25
Art. 84 - Dipartimento del Terzo Settore di Capoluogo e Regionale	“ 25
Art. 85 - Dipartimento della Previdenza di Capoluogo e Regionale	“ 25
TITOLO IV - STRUTTURA NAZIONALE	
Art. 86 - Federazione Nazionale	“ 26
Art. 87 - Compiti della FPL Nazionale	“ 26
Art. 88 - Articolazioni e Organismi Nazionali	“ 26
Art. 89 - Congresso Nazionale	“ 27
Art. 90 - Scopi del Congresso Nazionale	“ 27
Art. 91 - Partecipazione al Congresso Nazionale	“ 27
Art. 92 - Presidenza del Congresso Nazionale	“ 27
Art. 93 - Commissione Verifica Poteri del Congresso Nazionale	“ 28
Art. 94 - Commissione elettorale del Congresso Nazionale	“ 28
Art. 95 - Commissione mozioni congressuali del Congresso Nazionale	“ 28
Art. 96 - Composizione del Consiglio Generale	“ 28
Art. 97 - Compiti del Consiglio Generale	“ 29
Art. 98 - Esecutivo Nazionale	“ 29
Art. 99 - Compiti dell'Esecutivo Nazionale	“ 30
Art. 100 - Compiti del Tesoriere Nazionale	“ 30
Art. 101 - Riunioni dell'Esecutivo Nazionale	“ 30

Art. 102 - Segreteria Nazionale	pag. 30
Art. 103 - Composizione della Segreteria Nazionale	“ 31
Art. 104 - Segretario Generale	“ 31
Art. 105 - Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale	“ 31
Art. 106 - Collegio dei Probiviri Nazionale	“ 32
Art. 107 - Coordinamenti Professionali e/o di Settore nazionali	“ 32
Art. 108 - Compiti dei Coordinamenti Professionali e di Settore nazionali	“ 32
Art. 109 - Coordinamento nazionale delle Aree contrattuali Medica e Veterinaria	“ 33
Art. 110 - Coordinamento nazionale delle Aree contrattuali della Dirigenza	“ 33
Art. 111 - Coordinamento nazionale delle Pari Opportunità - Politiche di genere	“ 33
Art. 112 - Compiti del Coordinamento nazionale delle Pari Opportunità - Politiche di genere	“ 33
Art. 113 - Dipartimento nazionale della Contrattazione	“ 34
Art. 114 - Dipartimento nazionale della Prevenzione	“ 34
Art. 115 - Dipartimento nazionale del Terzo Settore	“ 34
Art. 116 - Dipartimento nazionale della Previdenza	“ 34
Art. 117 - Dipartimento Internazionale	“ 35
Art. 118 - Dipartimento per le politiche giovanili di sostegno al precariato	“ 35
Art. 119 - Consulta Sociale Nazionale	“ 35

PARTE TERZA
QUOTE ASSOCIATIVE - AUTONOMIA AMMINISTRATIVA

Art. 120 - Obbligo della contribuzione	“ 36
Art. 121 - Autonomia amministrativa	“ 36
Art. 122 - Tesseramento, ripartizione quote associative e versamenti centralizzati	“ 36
Art. 123 - Ripartizione quote associative e rapporti amministrativi	“ 36
Art. 124 - Contributi straordinari	“ 36
Art. 125 - Pubblicità dei rendiconti economici	“ 37

PARTE QUARTA
NORME GENERALI

TITOLO I - ISCRIZIONE - AUTONOMIA - COOPTAZIONI - INCOMPATIBILITÀ	
Art. 126 - Iscrizione alla UIL FPL	“ 38
Art. 127 - Autonomia della Federazione Nazionale	“ 38
Art. 128 - Cooptazioni	“ 38
TITOLO II - NORME STATUTARIE - NORME DISCIPLINARI - DECADENZE	
Art. 129 - Rispetto delle norme statutarie	“ 38
Art. 130 - Applicabilità dello Statuto della UIL	“ 39
Art. 131 - Disciplina degli iscritti	“ 39
Art. 132 - Intervento straordinario	“ 39
Art. 133 - Decadenza degli incarichi	“ 40
Art. 134 - Inderogabilità delle norme	“ 40
TITOLO III - RAPPORTO DI IMPIEGO - ORGANI DI STAMPA - STRUMENTI DI COMUNICAZIONE	
Art. 135 - Limiti di età e di mandato	“ 40
Art. 136 - Incompatibilità interna ed esterna	“ 40
Art. 137 - Rapporto di impiego	“ 41
Art. 138 - Organi di stampa	“ 41
Art. 139 - Strumenti di comunicazione	“ 41

PARTE QUINTA

TITOLO I - NORMA FINALE

Allegato A	“ 43
------------------	------



UIL Federazione Poteri Locali

Segreteria Nazionale

Via di Tor Fiorenza, 35 - 00199 - Roma

Tel. 06.865081 - Fax 06.86508235

E-mail: info@uilfpl.it